

POLICY DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

in corso di revisione/aggiornamento

Consiglio di Amministrazione del

26/01/2023

SOMMARIO

1	PREMESSA.....	5
1.1	Finalità della Policy.....	5
1.2	Principi guida nella prevenzione e gestione dei rischi	6
1.3	Definizioni.....	6
1.4	Fonti normative	17
2	RUOLO E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI AZIENDALI	20
2.1	Consiglio di Amministrazione	20
2.2	Direzioni Generale.....	21
2.3	Collegio Sindacale.....	22
2.4	Organismo di Vigilanza.....	23
3	LA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO	24
3.1	Mission, requisiti e collocamento organizzativo	24
3.2	Responsabile della Funzione Antiriciclaggio	25
4	MODELLO ORGANIZZATIVO E ARTICOLAZIONE DEI PRESIDI DI RICICLAGGIO	26
4.1	Presidi di Controllo di I livello.....	26
4.1.1	Presidi in materia di rete distributiva	26
4.2	Presidi di Controllo di II livello – Funzione AML.....	28
4.3	Scelte adottate in tema di Esternalizzazioni	30
4.4	Le altre Funzioni Aziendali di Controllo e il Comitato di Coordinamento tra FAC	30
4.5	Delegato SOS.....	31
4.6	Alto Dirigente	32
5	PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	33
5.1	Sviluppo Metodologie	33
5.2	Pianificazione.....	33

5.3	Monitoraggio normativo e Impact Analysis	34
5.4	Attività di consulenza, pareristica e supporto.....	35
5.5	Adeguate Verifica e profilatura della clientela.....	35
5.5.1	Contenuto degli obblighi di Adeguate Verifica della clientela.....	36
5.5.2	Modalità di adempimento degli obblighi di Adeguate Verifica	37
5.5.3	Esecuzione da parte di terzi degli obblighi di Adeguate Verifica	38
5.6	Conservazione dei dati	40
5.6.1	Conservazione della documentazione.....	40
5.6.2	Registrazione dei dati	40
5.6.3	Obblighi di riservatezza protezione dei dati personali	43
5.7	Individuazione e segnalazione Operazioni Sospette	44
5.7.1	Gestione del rapporto con soggetti segnalati	45
5.7.2	Riservatezza aziendale interna	46
5.7.3	Divieto di comunicazione	46
5.7.4	Flusso di ritorno delle informazioni.....	47
5.8	Comunicazioni Oggettive	47
5.9	Segnalazioni antiriciclaggio aggregate	48
5.10	Finanziamento del terrorismo	48
5.11	Attività di controllo in tema di presidi per la mitigazione dei rischi (Risk Assessment).....	49
5.12	Monitoraggio e Follow up.....	50
5.13	Supporto alle attività di erogazione della formazione	50
5.13.1	Finalità della formazione in ambito Antiriciclaggio	50
5.13.2	Formazione delle risorse della Funzione Antiriciclaggio.....	51
5.14	Attività di interlocuzione con le Autorità di Vigilanza	51
5.15	Reporting	52
6	AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO	53

7	FLUSSI INFORMATIVI.....	55
7.1	Flussi informativi vs gli Organi Aziendali e vs le altre strutture	55
7.2	Flussi informativi a cura della Funzione Antiriciclaggio	55
8	INTEGRAZIONE E COORDINAMENTO CON ALTRI ATTORI DEL SCI.....	57
9	SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)	58
10	ALLEGATI	59

1 PREMESSA

La cornice legislativa antiriciclaggio è oggi rappresentata dal Decreto Legislativo del 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito “Decreto”) così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2019, n. 90, che ha dato attuazione in Italia alla Direttiva 2015/849 (c.d. “IV Direttiva Antiriciclaggio”) concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Il Decreto introduce una serie di disposizioni volte a rafforzare la strategia preventiva di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo per la protezione dell’integrità del sistema finanziario ed economico.

In materia di riciclaggio, inoltre, sono stati emanati da Banca d’Italia alcuni provvedimenti recanti, da un lato, le disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli volti a prevenire l’utilizzo dell’intermediario ai fini di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo e, dall’altro, le disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di conservazione e messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni (ex AUI) e di individuazione delle operazioni anomale.

1.1 Finalità della Policy

La Policy (di seguito anche il “documento”) ha la finalità di illustrare e motivare le scelte che Banca di Credito Popolare (di seguito anche solo “la Banca” o “BCP”) compie sui vari profili rilevanti in materia di prevenzione dai rischi di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo internazionale, in coerenza con l’effettiva esposizione al suddetto rischio.

In particolare, la Banca -attraverso la presente Policy- definisce e promuove:

- I principi di gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, attraverso l’adozione di adeguate strategie, politiche, procedure e processi di identificazione, misurazione, valutazione e monitoraggio di tali rischi, nonché di misure idonee a prevenire gli stessi;
- i compiti e le responsabilità degli Organi Aziendali;
- i requisiti fondamentali che devono caratterizzare la Funzione Antiriciclaggio;
- la chiara definizione, ai diversi livelli, di ruoli, compiti e responsabilità, nonché delle procedure per garantire l’osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, segnalazione delle operazioni sospette, conservazione della documentazione e delle evidenze dei rapporti e delle operazioni;
- i meccanismi di coordinamento tra le funzioni coinvolte e le regole di reporting anche attraverso idonei flussi informativi, e al contempo coerente con l’articolazione della struttura, la complessità, la dimensione aziendale, la tipologia dei servizi e prodotti offerti nonché con l’entità del rischio associabile alle caratteristiche della clientela;
- un’attività di controllo periodico sul rispetto da parte del personale delle procedure interne e di tutti gli obblighi normativi, con particolare riguardo all’analisi continuativa

dell'operatività della clientela, agli obblighi di comunicazione e segnalazione e alla tutela della riservatezza in materia di segnalazione.

Il modello di gestione del rischio definito dalla presente Policy è, assieme al Regolamento della Funzione Antiriciclaggio, parte integrante del complessivo framework normativo in materia di gestione dei rischi e Sistema dei Controlli Interni.

La presente Policy è definita dalla Funzione Antiriciclaggio ed è sottoposta ad approvazione del Consiglio di Amministrazione (di seguito anche "Consiglio di Amministrazione" o "CdA") in qualità di Organo di supervisione strategica sentito il parere dell'Organo con funzione di controllo (di seguito anche "Collegio Sindacale"). Con il medesimo iter sono approvate eventuali modifiche o integrazioni sostanziali al documento.

La presente Policy viene circolarizzata alle strutture e resa disponibile mediante pubblicazione sulla intranet aziendale.

1.2 Principi guida nella prevenzione e gestione dei rischi

I principi guida, a cui la Banca ispira la propria azione nella prevenzione e gestione del rischio, sono i seguenti:

- principio di proporzionalità: i presidi antiriciclaggio adottati sono coerenti con la natura, la dimensione, la complessità dell'attività svolta, la tipologia e la gamma dei canali distributivi di cui si avvale;
- approccio basato sul rischio: il sistema organizzativo e di controllo nonché le strategie, le regole, le risorse, le procedure e le funzioni sono chiaramente individuate e adeguatamente specializzate, idonee ad assicurare l'efficace prevenzione del rischio;
- motivazione delle scelte: la Banca, attraverso la presente policy, indica le scelte che essa in concreto compie sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni di adeguata verifica e di conservazione dei dati;
- efficacia dei controlli: il sistema dei controlli interni, in continuo miglioramento, è costruito per individuare e prevenire carenze procedurali e dei comportamenti, suscettibili di determinare violazioni della normativa ed una accresciuta esposizione al rischio.

1.3 Definizioni

Si riportano di seguito le terminologie di uso prevalente nel proseguo del documento:

Agenti in attività finanziaria: gli agenti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 128-quater, commi 2 e 6, del TUB

Archivio Informatico (ex AUI): l'archivio standardizzato ai sensi dell'allegato 2 del Provvedimento di Banca d'Italia del 24 marzo 2020, già istituito alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 231/07 E ss.mm.ii, mediante il quale sono resi disponibili i dati e le informazioni previsti dalle disposizioni¹

¹ Si precisa che il Provvedimento Banca d'Italia "Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo" ha dato la possibilità agli intermediari di utilizzare sistemi di conservazione informatizzati, quali sistemi contabili, anagrafici e gestionali già in uso, seguendo tuttavia le

Alto dirigente: un amministratore o il direttore generale o altro dipendente delegato dall'organo con funzione di gestione o dal direttore generale a seguire i rapporti con la clientela a rischio elevato; l'alto dirigente ha una conoscenza idonea del livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo cui è esposto il destinatario ed è dotato di un livello di autonomia sufficiente ad assumere decisioni in grado di incidere su questo livello di rischio

Approccio basato sul rischio: un approccio in base al quale le autorità competenti e i soggetti destinatari individuano, valutano e comprendono i rischi di ML/TF a cui i soggetti destinatari sono esposti e adottano misure di AML/CFT commisurate a tali rischi

Attività istituzionale: attività per le quali la Banca ha ottenuto l'autorizzazione da parte dell'Autorità di Vigilanza di settore

Autorità di vigilanza: la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS in quanto autorità preposte alla vigilanza e al controllo degli intermediari bancari e finanziari, dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico e su enti sottoposti a regime intermedio e la Banca d'Italia nei confronti degli operatori non finanziari che esercitano le attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 TULPS, limitatamente all'attività di trattamento delle banconote in euro, in presenza dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409

Banca di comodo: la banca (o l'intermediario finanziario che svolge funzioni analoghe ad una banca) priva di una struttura significativa nel paese in cui è stata costituita ed autorizzata all'esercizio dell'attività e non appartenente ad un gruppo finanziario soggetto ad un'efficace vigilanza su base consolidata

Cliente: il soggetto che instaura o ha in essere rapporti continuativi o compie operazioni occasionali; in caso di rapporti continuativi o di operazioni occasionali cointestati a più soggetti, si considera cliente ciascuno dei cointestatari

Beneficiario di polizze di assicurazione ramo vita:

- la persona fisica o il soggetto diverso da una persona fisica che, sulla base della designazione effettuata dal contraente o dall'assicurato, ha diritto di percepire la prestazione assicurativa corrisposta dall'impresa di assicurazione;
- l'eventuale persona fisica o il soggetto diverso da una persona fisica a favore del quale viene pagata la prestazione assicurativa su disposizione del beneficiario designato

Conti di passaggio: rapporti di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela

Congelamento dei fondi: il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la

specifiche tecniche e gli standard forniti dalle nuove disposizioni per la conservazione dei dati; tale Provvedimento, quindi, rimuove l'obbligo di tenuta dell'AUI, potendo essere lo stesso sostituito da altro archivio dedicato.

natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio

Congelamento delle risorse economiche: in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, il divieto di trasferimento, di disposizione o - al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi beni o servizi - di utilizzo delle risorse economiche

Conto collettivo multi-client: indica un conto bancario aperto da un cliente, ad esempio un legale o un notaio, allo scopo di detenere i fondi dei propri clienti. I fondi dei clienti sono mescolati, ma i clienti non possono direttamente impartire alla banca ordini di esecuzione di operazioni

Controlli di linea: controlli effettuati dalle strutture operative (ad es., controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che riportano ai responsabili delle strutture operative, ovvero eseguiti nell'ambito del back office, incorporati nelle procedure informatiche e diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni

Dati identificativi: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale, o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale

Dati identificativi del beneficiario (in caso di polizze di assicurazione ramo vita), del relativo titolare effettivo e dell'esecutore”:

- il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita,
- nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale, il numero di iscrizione nel registro delle imprese ovvero nel registro delle persone giuridiche ove previsto,
- in entrambi i casi, al momento della liquidazione della prestazione, anche la residenza anagrafica e, ove diverso, il domicilio, gli estremi del documento di identificazione, il codice fiscale del beneficiario e, ove ne sia prevista l'assegnazione, anche del relativo titolare effettivo e dell'esecutore

Decreto Antiriciclaggio: il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni

Denaro contante o contanti: le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale

Direttiva AML: La Direttiva europea tempo per tempo vigente relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

Embargo: il divieto di commercio e di scambio con Paesi sanzionati, al fine di isolare e mettere i loro governi in una difficile situazione politica ed economica interna

Esecutore: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto

del cliente. I soggetti incaricati da un'autorità pubblica dell'amministrazione dei beni e dei rapporti del cliente o della sua rappresentanza (quali, ad esempio, i curatori fallimentari) sono considerati esecutori. Normalmente l'esecutore è una persona fisica. Quando la qualifica di esecutore è attribuita a una persona giuridica, quest'ultima opererà, a sua volta, attraverso le persone fisiche legittimate a rappresentarla. In questi casi, vanno identificati sia la persona giuridica-esecutore sia il firmatario, raccogliendo informazioni sufficienti sui poteri di rappresentanza che gli consentono di operare in nome e per conto dell'esecutore-persona giuridica. Non sono invece tenuti a identificare la persona fisica che controlla l'esecutore, in considerazione del fatto che l'esecutore è estraneo alla catena dei soggetti cui è riferibile l'operatività posta in essere (la transazione, per definizione, non fornisce un beneficio all'esecutore, ma ad altri soggetti)

Esternalizzazione: l'accordo, di qualsiasi forma tra la Banca e un fornitore di servizi in base al quale quest'ultimo svolge un processo, un servizio o un'attività che sarebbe altrimenti svolto/a internamente

Finanziamento del terrorismo: in conformità con l'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109: "qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette"

Fattori di rischio: le variabili, singolarmente o in combinazione, suscettibili di accrescere o ridurre il rischio di ML/TF derivante da singoli rapporti continuativi o operazioni occasionali

Fondi: le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, inclusi i proventi da questi derivati, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agisce per conto o sotto la direzione di questi ultimi, compresi a titolo meramente esemplificativo:

- i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;
- i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;
- i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonché gli strumenti finanziari come definiti nell'articolo 1, comma 2, TUF;
- gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;
- il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;
- le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;
- i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;

- tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni;
- le polizze assicurative concernenti i rami vita, di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;

Funzione Antiriciclaggio: Funzione di controllo aziendale di II livello deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio

Funzione aziendale: l'insieme dei compiti e delle responsabilità assegnate per l'espletamento di una determinata fase dell'attività aziendale. Sulla base della rilevanza della fase svolta, la funzione è incardinata presso una specifica unità organizzativa

Funzioni aziendali di controllo: la Funzione Antiriciclaggio, la Funzione di conformità alle norme (Compliance), la Funzione di controllo dei rischi (Risk Management), e la Funzione di revisione interna (Internal Audit)

Linee di Business: definibile come la "segmentazione commerciale" ed alla connessa ripartizione della clientela in classi caratterizzate da bisogni, aspettative e comportamenti omogenei. I criteri per l'individuazione delle linee di business sono definiti dai destinatari in ragione della propria natura, organizzazione, specificità e complessità operativa, tenendo in considerazione i fattori di rischio elencati nella Sezione III. Per i soggetti caratterizzati da minore complessità operativa, la segmentazione in linee di business può tenere conto del principio di proporzionalità

Mezzi di pagamento: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili quali gli assegni di traenza, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie

Operatività a distanza: quella svolta senza la compresenza fisica, presso il destinatario, del cliente, dei dipendenti del destinatario o di altro personale incaricato dal destinatario (es., attraverso i sistemi di comunicazione telefonica o informatica); quando il cliente è un soggetto diverso da una persona fisica, esso si considera presente quando lo è l'esecutore

Operazione: l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale

Operazione occasionale: operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere; costituisce operazione occasionale anche la prestazione intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea, resa in favore del cliente

Operazione frazionata: un'operazione unitaria sotto il profilo economico di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal decreto antiriciclaggio posta in essere attraverso più operazioni singolarmente di importo inferiore ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale

Operazioni collegate: operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico patrimoniale

Organi Aziendali: Il complesso degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo

Organo di supervisione strategica: il Consiglio di Amministrazione

Organo con funzioni di controllo: il Collegio Sindacale

OdV: l'Organismo di Vigilanza

Origine dei fondi: indica la provenienza dei fondi impiegati in un rapporto continuativo o in un'operazione occasionale. L'espressione include sia le attività che hanno generato i fondi utilizzati nel rapporto continuativo, ad esempio lo stipendio del cliente, sia il mezzo mediante il quale i fondi del cliente sono stati trasferiti

Origine del patrimonio: indica l'origine del patrimonio totale del cliente, ad esempio eredità o risparmi

Paesi Comunitari: paesi appartenenti allo Spazio economico europeo

Paesi terzi: Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo diversi da Paesi terzi ad alto rischio Paesi terzi ad alto rischio: paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri disciplinati dagli articoli 9 e 64 della direttiva antiriciclaggio

Paesi o "ordinamenti" associati a un rischio più elevato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ML-TF): i paesi che, sulla base di una valutazione dei fattori di rischio, presentano un rischio più elevato di ML/TF. Tale definizione esclude i «paesi terzi ad alto rischio», per i quali sono emerse carenze strategiche nei rispettivi regimi di AML/CFT che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione [articolo 9 della Direttiva AML

Personale: dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato Persone Politicamente Esposte (PEPs): le persone fisiche indicate all'articolo 1, comma 2, lettera dd) del Decreto ovvero le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capo Pubbliche Amministrazioni: le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica; luogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;

- deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
- giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
- ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
- componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
- direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
- direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- sono familiari di persone politicamente esposte:
 - i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
 - le persone fisiche che, ai sensi del Decreto Antiriciclaggio, detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;
 - le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;

Propensione al rischio: indica il livello di rischio che la Banca è disposta ad accettare

Rapporto continuativo: un rapporto di durata, che non si esaurisce in un'unica operazione, rientrante nell'esercizio dell'attività istituzionale dei destinatari.

Per la Banca costituisce rapporto continuativo:

- conto corrente;
- deposito a risparmio (nominativi o al portatore);
- finanziamenti (sotto qualsiasi forma: mutui ipotecari/ chirografari, accolti, prestiti a rientro rateale, apertura di credito in conto corrente, cessione del credito etc.);
- cassette di sicurezza (questi rapporti non hanno movimentazione di mezzi di pagamento e, quindi, operazioni; per gli stessi vigono gli obblighi di adeguata verifica in relazione all'instaurazione del rapporto e sue variazioni e/o estinzioni);
- rilascio di garanzie e di impegni di firma (solo quelle rilasciate dalla Banca: crediti di firma);
- rapporti continuativi attinenti alla prestazione di servizi di investimento (es. dossier titoli; gestione di portafogli; servizio di consulenza in materia di investimenti qualora non abbinata ad altri servizi di investimento e disciplinato da autonomo rapporto contrattuale);
- carte di debito (escluso il Bancomat agganciato al conto);
- garanzie acquisite dalla clientela (attive per la Banca);
- deleghe a operare su rapporti continuativi su c/c e depositi a risparmio di qualsiasi tipo;
- rapporti di estero commerciale e finanziario e posizioni di portafoglio (inteso come rapporto di portafoglio);
- carte di credito (adeguata verifica svolta dalla Banca nella qualità di intermediario collocatore);
- sottoscrizione quote di OICR (fondi comuni e SICAV) e di fondi pensione (adeguata verifica svolta dalla Banca nella qualità di intermediario collocatore secondo le istruzioni operative delle società prodotto);
- polizze private ramo vita (adeguata verifica svolta dalla Banca nella qualità di intermediario collocatore secondo le istruzioni operative delle società prodotto);
- qualsiasi altro rapporto contrattuale di durata rientrante nell'attività istituzionale

La Banca, invece, non considera rapporti continuativi:

- acquisto/vendita strumenti finanziari derivati;
- pronti contro termine;

- sottoscrizione di prestiti obbligazionari;
- time deposit;
- carte bancomat e carte di credito accessorie al conto di cui il titolare della carta risulta intestatario;
- conti transitori bancari;
- rapporti di sofferenza;
- pagamenti effettuati presso società che svolgono servizio riscossione tributi;
- contratti di internet banking e home banking;
- domiciliazione utenze;
- certificati di deposito. Se la sottoscrizione avviene per cassa senza regolamento su rapporto continuativo, la stessa assume configurazione operativa di “operazione occasionale”; pertanto l’adeguata verifica va effettuata con riferimento alla sottoscrizione o rimborso nel caso in cui si presentino i requisiti per configurare una “operazione occasionale” (importo pari o superiore a 5.000 euro, regolamento in contanti);
- versamento conferimento in danaro per costituenda società, che viene considerato un “rapporto tecnico” e rileva esclusivamente in qualità di “operazioni occasionali”: pertanto l’adeguata verifica va effettuata con riferimento al versamento nel caso in cui si presentino i requisiti per configurare una “operazione occasionale” (importo pari o superiore a 5.000 euro, regolamento in contanti);
- smobilizzo crediti;
- deposito di titoli al portatore – non in gestione accentrata presso Monte Titoli - effettuato presso la Banca per consentire la partecipazione alle assemblee sociali
- qualsiasi altro contratto stipulato non rientrante nell’attività istituzionale. In tale ambito quindi non rilevano i rapporti aventi ad oggetto attività finalizzate o connesse all’organizzazione, al funzionamento e all’amministrazione della Banca, tenuto conto che esse non rientrano nelle attività istituzionali proprie delle stesse e che, nel loro svolgimento, le controparti si configurano come prestatori di beni o servizi su iniziativa delle medesime, piuttosto che come clienti che richiedono di instaurare un rapporto continuativo o di effettuare un’operazione occasionale (es., forniture per l’acquisizione di materiali o beni strumentali propri; acquisizione e manutenzione degli immobili ove viene esercitata l’attività istituzionale; prestazioni acquisite da liberi professionisti per consulenze)

Rapporti o operazioni a distanza: qualsiasi operazione o rapporto in cui il cliente non è fisicamente presente, ossia non si trova nello stesso luogo fisico della Banca o di una persona che agisce per conto di esse. Ciò comprende le situazioni in cui l’identità del cliente viene verificata tramite collegamento video o mezzi tecnologici simili

Rapporti assimilabili a conti di passaggio: rapporti comunque denominati intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari sui quali al cliente dell'ente rispondente è attribuita la facoltà di eseguire direttamente anche solo parte delle operazioni di sua pertinenza

Rapporti di corrispondenza: conti tenuti dalle banche per il regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti, assegni circolari e bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre operazioni) nonché i rapporti, comunque denominati, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari utilizzati per il regolamento di transazioni per conto dei clienti degli enti rispondenti (es., deposito di titoli, servizi di investimento, operazioni in cambi, servizi di incasso di documenti, emissione o gestione di carte di debito o di credito). Il mero scambio di chiavi SWIFT non determina l'apertura di rapporto di corrispondenza

Riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione

Rischio di riciclaggio: il rischio derivante dalla violazione di previsioni di legge, regolamentari e di autoregolamentazione funzionali alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario per finalità di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa, nonché il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa. Definito nel documento anche come Rischio ML/FT

Rischio "intrinseco" o "inerente": il livello del rischio prima della mitigazione

Rischio residuo: il livello di rischio che rimane dopo la mitigazione delle vulnerabilità

Risorse economiche: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali e i beni mobili o immobili, gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, o per interposta persona fisica o giuridica, da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscano per conto o sotto la direzione di questi ultimi

Soggetti designati: le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale

Titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato o l'operazione è eseguita. Il "titolare effettivo":

- la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente instaura un rapporto continuativo o realizza un'operazione (in breve, "titolare effettivo sub 1");
- nel caso in cui il cliente o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo ovvero realizza un'operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'entità oppure il relativo controllo o che ne risultano beneficiari (in breve, "titolare effettivo sub 2"). In particolare, in caso di società di capitali o altre persone giuridiche private, anche se con sede all'estero, e trust espressi, indipendentemente dal relativo luogo di istituzione e dalla legge ad essi applicabile, il titolare effettivo sub 2) è individuato secondo i criteri previsti agli articoli 20 e 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio; gli stessi criteri, si applicano, in quanto compatibili, in caso di società di persone e di altri soggetti giuridici, pubblici o privati, anche se privi di personalità giuridica

Titolare effettivo in caso di polizze assicurative vita:

- la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente instaura un rapporto continuativo o realizza un'operazione (in breve, "titolare effettivo sub 1");
- nel caso in cui il cliente o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo o realizza un'operazione siano soggetti diversi da una persona fisica, la persona o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile direttamente o indirettamente la proprietà di tali soggetti ovvero il relativo controllo (in breve, "titolare effettivo sub 2"),
- la persona o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile direttamente o indirettamente la proprietà ovvero il relativo controllo del soggetto, diverso da una persona fisica,
 - che ha diritto di percepire la prestazione assicurativa, sulla base della designazione effettuata dal contraente o dall'assicurato, o
 - a favore del quale viene effettuato il pagamento, su eventuale disposizione del beneficiario designato (in breve, "titolare effettivo sub 3");
- i criteri di cui agli articoli 20 e 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio, in quanto compatibili, si applicano per individuare il titolare effettivo anche nei casi in cui il cliente o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo o effettua un'operazione oppure il beneficiario siano:
 - società, anche di persone,
 - altri soggetti giuridici privati, anche se con sede all'estero,
 - trust espressi, indipendentemente dal relativo luogo di istituzione e dalla legge ad essi applicabile.

Trasferimento di fondi: i trasferimenti così come definiti all'art. 3, paragrafo 1, punto 9, del Regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, punto 9, del Regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento Europeo e del Consiglio,

con il termine «trasferimento di fondi» si intende un'operazione effettuata almeno parzialmente per via elettronica per conto di un ordinante da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario mediante un prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dal fatto che l'ordinante e il beneficiario siano il medesimo soggetto e che il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e quello del beneficiario coincidano, fra cui:

- Bonifico per cassa, quale definito all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 260/2012;
- addebito diretto, quale definito all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) n. 260/2012;
- rimessa di denaro, quale definita all'articolo 4, punto 13), della direttiva 2007/64/CE, nazionale o transfrontaliera;
- trasferimento effettuato utilizzando una carta di pagamento, uno strumento di moneta elettronica o un telefono cellulare o ogni altro dispositivo digitale o informatico prepagato o postpagato con caratteristiche simili.

1.4 Fonti normative

L'attenzione della Comunità internazionale alla prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminali e finanziamento al terrorismo è testimoniata da numerosi atti emanati in diverse sedi e fra questi,

- Direttiva 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (cd. "IV Direttiva") così come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 e integrata dal Regolamento Delegato (UE) 2019/758
- Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il Regolamento (CE) n. 1781/2006 del 15 novembre 2006
- Orientamenti congiunti delle Autorità di Vigilanza Europee (Esas) e dell'EBA tempo per tempo vigenti in materia di fattori di rischio che gli intermediari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi ML/FT associati alla clientela e in materia di misure di adeguata verifica da adottare
- Orientamenti congiunti delle Autorità di Vigilanza Europee (Esas), tempo per tempo vigenti sulle misure che i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero adottare per individuare dati informativi mancanti o incompleti relativi all'ordinante o al beneficiario nonché sulle procedure che dovrebbero porre in essere per gestire un trasferimento di fondi non accompagnato dai dati informativi richiesti

In attuazione alla predetta direttiva il legislatore italiano ha emanato:

- Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e ss.mm.ii (cd "Decreto Antiriciclaggio")

- Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale, che impone obblighi di comunicazione di beni e risorse congelate e di segnalazione di operazioni sospette.

Sulla base del Decreto Antiriciclaggio sono state poi emanate, e successivamente emendate, le relative misure di attuazione. In particolare, si fa riferimento ai seguenti provvedimenti:

- Provvedimento della Banca d'Italia del 26 marzo 2019 in tema di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- Provvedimento Banca d'Italia 30 luglio 2019 recante disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- Provvedimento della Banca d'Italia del 24 agosto 2010 recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari;
- Provvedimento Banca d'Italia del 24 marzo 2020 recante "Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo".
- Provvedimento della Banca d'Italia del 24 agosto 2010 recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari;
- Provvedimento UIF 4 maggio 2011: "Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette";
- Provvedimento UIF del 28 marzo 2019: "Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive".

Le ulteriori normative nazionali di riferimento sono rappresentate da:

- D.L. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti.
- Regolamento U.E. 2016/679 in materia di protezione dei dati.

Inoltre, in materia di embarghi, rilevano i seguenti Regolamenti europei:

- Regolamento 2580/2001/CE del Consiglio del 27 dicembre 2001 che stabilisce l'obbligo di congelamento di capitali e il divieto di prestazione di servizi finanziari nei confronti di determinate persone fisiche, persone giuridiche, gruppi o entità che commettono o tentano di compiere atti di terrorismo e di persone giuridiche, gruppi o entità dalle prime controllate
- Regolamento 881/2002/CE del Consiglio del 27 maggio 2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità (elencate nell'allegato al Regolamento medesimo) associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani

- Regolamento 428/2009/CE del Consiglio del 5 maggio 2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito dei prodotti a duplice uso (rifusione dell'originario Regolamento 1334/2000/CE del Consiglio del 22 giugno 2000 modificato dal Regolamento 1382/2014 del 22 ottobre 2014)
- Regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio dell'1 agosto 2011, concernente ulteriori misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità "in considerazione della situazione in Afghanistan" e delle decisioni assunte dal "Comitato per le sanzioni" e dal "Comitato 1267" istituiti presso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite

Il legislatore italiano ha emanato in materia di embarghi i seguenti provvedimenti:

- Legge n. 185/1990, come modificata dal D. Lgs. n. 105/2012 emanato in attuazione della Direttiva 2009/43/CE recante "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento". Tale legge costituisce tuttora la base della disciplina in materia di trasferimenti di beni classificati "materiali d'armamento";
- D. Lgs. n. 221/2017 che ha riordinato e semplificato la disciplina delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso e delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. In detto decreto è confluita la disciplina in precedenza contenuta nel D. Lgs. n. 11/2007, nel D. Lgs. n. 64/2009 e nel D. Lgs. n. 96/2003, che sono stati abrogati. Il decreto prevede (artt. da 18 a 21) l'applicazione di sanzioni penali e amministrative a carico di chi effettua operazioni di esportazione di beni "dual use" in violazione della normativa.

In attuazione delle disposizioni su richiamate in materia di embarghi rilevano i Provvedimenti della Banca d'Italia su riportati, nonché, in particolare il Provvedimento della Banca d'Italia del 27 maggio 2009 reca indicazioni operative per l'esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.

2 RUOLO E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI AZIENDALI

I compiti e le responsabilità in materia di mitigazione del rischio di coinvolgimento della Banca in fatti di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo sono rimessi agli Organi Societari secondo quanto previsto dal Provvedimento della Banca d'Italia del 26 marzo 2019 contenente al riguardo disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni.

Tale circostanza presuppone che la Banca adotti adeguati meccanismi di governo societario, una struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite ed un efficace sistema dei controlli interni.

Tanto premesso, si riportano di seguito ruoli e responsabilità degli Organi Societari in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo, ferme restando le attribuzioni previste per tali Organi nell'ambito della vigente normativa interna.

2.1 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di BCP (di seguito alternativamente anche "CdA"), in qualità di organo con funzione di supervisione strategica e di gestione, è responsabile della definizione del complessivo modello di governo e gestione del rischio a cui la Banca è esposta, verificando che esso sia coerente con gli indirizzi strategici del Sistema dei Controlli Interni della Banca e la propensione al rischio stabiliti.

In particolare, in ambito antiriciclaggio il Consiglio di Amministrazione:

- determina e approva, sentito il parere del Collegio Sindacale, le linee guida e le "policy" di gestione del sistema di controllo interno in coerenza con la propensione al rischio della Banca
- approva le linee di indirizzo di un sistema di controlli interni organico e coordinato, funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e ne assicura l'efficacia nel tempo;
- approva e riesamina periodicamente gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi della Banca, garantendo, in aderenza all'approccio basato sul rischio, che le politiche siano adeguate all'entità e alla tipologia dei rischi cui è concretamente esposta l'attività della Banca, come rappresentati nel documento di autovalutazione dei rischi;
- individua gli orientamenti strategici e le politiche di governo dei rischi connessi con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
- approva la presente policy ed ogni successivo aggiornamento della medesima che illustra e motiva le scelte che la Banca compie sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati, in coerenza con il principio di proporzionalità e con l'effettiva esposizione al rischio di riciclaggio;
- approva l'istituzione della funzione antiriciclaggio individuandone compiti e responsabilità nonché modalità di coordinamento e di collaborazione con le altre funzioni aziendali di controllo;

- nomina e revoca il responsabile antiriciclaggio, sentito il parere del Collegio Sindacale, tenendo conto del requisito di stabilità e di indipendenza di tale carica;
- nomina e revoca il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette, sentito il parere del Collegio Sindacale, tenendo conto del requisito di stabilità e di indipendenza di tale carica;
- assicura che i compiti e le responsabilità in materia antiriciclaggio siano allocati in modo chiaro e appropriato, garantendo che le funzioni operative e quelle di controllo siano distinte e fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;
- assicura che sia approntato un sistema di flussi informativi adeguato, completo e tempestivo verso gli organi aziendali e tra le funzioni di controllo;
- assicura la tutela della riservatezza nell'ambito della procedura di segnalazione di operazioni sospette;
- approva la programmazione annuale delle attività definite dalla Funzione e sue eventuali variazioni;
- esamina, con cadenza semestrale ed annuale, le relazioni relative all'attività svolta dal responsabile antiriciclaggio e ai controlli eseguiti dalle funzioni competenti, nonché il documento sui risultati dell'autovalutazione dei rischi di riciclaggio;
- assicura che le carenze e le anomalie riscontrate in esito ai controlli di vario livello siano portate tempestivamente a sua conoscenza e promuove l'adozione di idonee misure correttive, delle quali valuta l'efficacia;
- approva i principi per la gestione dei rapporti con la clientela classificata ad "alto rischio";
- valuta i rischi conseguenti all'operatività con paesi terzi associati a più elevati rischi di riciclaggio, individuando i presidi per attenuarli, di cui monitora l'efficacia;
- procede all'identificazione, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del Decreto Antiriciclaggio, della titolarità effettiva della Banca.

2.2 Direzioni Generale

Il Direttore Generale esercita la funzione di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale, inoltre, in linea con quanto previsto dalla normativa di Vigilanza, coadiuva e supporta l'Organo con Funzione di Gestione, il quale promuove attivamente il funzionamento del sistema dei controlli interni e del sistema di gestione dei rischi, interfacciandosi costantemente con le funzioni aziendali di controllo.

Più specificatamente, in ambito antiriciclaggio, la Direzione Generale definisce e cura:

l'attuazione di un sistema di controlli interni funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio, al fine di evitare il coinvolgimento inconsapevole in fatti di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

A tal fine, pone in essere soluzioni organizzative che:

- Stabiliscano attività di controllo a ogni livello operativo e consentano l'univoca e formalizzata individuazione di compiti e responsabilità, in particolare nei compiti di controllo e di correzione delle irregolarità riscontrate;
- assicurino sistemi informativi affidabili e idonee procedure di reporting ai diversi livelli direzionali ai quali sono attribuite funzioni di controllo;
- garantiscano che le anomalie riscontrate dalle unità operative siano tempestivamente portate a conoscenza di livelli appropriati della Banca e gestite con immediatezza;
- consentano la registrazione di ogni fatto di gestione e, in particolare, di ogni operazione con adeguato grado di dettaglio, assicurandone la corretta attribuzione sotto il profilo temporale.
- Inoltre, il Direttore Generale della Banca in qualità di Alto Dirigente espleta le attività ad esso connesse ed esplicitate al paragrafo 4.3 del presente Regolamento.

2.3 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, in qualità di organo con funzione di controllo, vigila sull'osservanza delle norme di legge dei regolamenti e dello Statuto; sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, adottati dalla Banca e sul loro concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale è parte integrante del sistema dei controlli interni ed ha la responsabilità di vigilare sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità dello stesso e sul sistema degli obiettivi di rischio.

Nell'esercizio delle proprie attribuzioni, si avvale delle strutture interne per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari e utilizza flussi informativi provenienti dagli altri organi aziendali, dal responsabile antiriciclaggio e, ove presenti, dalle altre funzioni di controllo interno.

Con specifico riferimento ai sistemi di controllo antiriciclaggio, il Collegio Sindacale:

- è sentito nelle procedure di nomina del responsabile della funzione antiriciclaggio e del responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette e nella definizione degli elementi dell'architettura complessiva del sistema di gestione e controllo del rischio di riciclaggio;
- valuta l'idoneità delle procedure per l'adeguata verifica della clientela, la conservazione delle informazioni e la segnalazione delle operazioni sospette;
- analizza i motivi delle carenze, anomalie e irregolarità riscontrate e promuove l'adozione delle opportune misure correttive;

I componenti del Collegio Sindacale comunicano senza ritardo alla Banca d'Italia tutti i fatti di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni che possano integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di legge applicabili e delle relative disposizioni attuative.

Precisamente, ai sensi dell'articolo 46 del Decreto Antiriciclaggio il Collegio Sindacale è tenuto a vigilare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, sull'osservanza delle norme contenute nello stesso decreto. In particolare, esso deve:

- comunicare, senza ritardo, al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni potenzialmente sospette di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;
- comunicare, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore e alle amministrazioni e organismi interessati, in ragione delle rispettive attribuzioni, i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime degli obblighi previsti nel Titolo II del Decreto Antiriciclaggio e delle relative disposizioni attuative, di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

2.4 Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (di seguito alternativamente anche "OdV") vigila sull'efficace attuazione, sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del "Modello di Organizzazione e di Gestione ex D. Lgs. 231/2001" adottato dalla Banca e sulla sua adeguatezza a prevenire e contrastare la commissione dei reati presupposto del Decreto.

L'Organismo di Vigilanza è parte integrante degli assetti organizzativi e del sistema dei controlli interni ed opera secondo le modalità declinate nel relativo Modello.

Al fine di adempiere alle proprie responsabilità in materia, l'OdV propone e verifica le iniziative più idonee a diffondere presso gli Organi aziendali, tra il personale e i fornitori di beni e servizi la conoscenza ed il rispetto del Codice Etico aziendale e del Modello suddetto.

L'OdV per l'adempimento dei compiti allo stesso attribuiti, può avvalersi del supporto della Funzione Antiriciclaggio per ottenere informazioni in merito alla valutazione del rischio per gli ambiti di proprio interesse.

La Funzione Antiriciclaggio fornisce all'Organismo di Vigilanza informazioni su particolari violazioni o carenze rilevanti riscontrate nelle materie di interesse durante lo svolgimento delle proprie attività pianificate

3 LA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

3.1 Mission, requisiti e collocazione organizzativa

La Funzione Antiriciclaggio, deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio (Funzione Antiriciclaggio), in coerenza con il principio di proporzionalità, è autonoma, sia gerarchicamente che funzionalmente, rispetto alle singole strutture operative della Banca, agisce in modo indipendente, riferendo degli esiti dell'attività svolta agli Organi aziendali con obiettività ed imparzialità ed ha accesso a tutte le attività nonché a qualsiasi informazione rilevante per prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio.

Nello specifico la Funzione trova autonoma collocazione nella struttura organizzativa della Banca di Credito Popolare con riporto diretto al Consiglio di Amministrazione nella previsione di poter efficacemente svolgere una funzione di interrelazione diretta con l'Organo amministrativo nonché con l'Organo di Controllo attraverso l'attivazione di appropriati flussi informativi.

In linea con quanto previsto dalla normativa in materia, la Funzione Antiriciclaggio:

- è dotata degli strumenti anche informatici atti a consentire lo svolgimento delle attività di monitoraggio e verifica dell'operatività rispetto alle normative vigenti secondo le modalità, in loco o a distanza, ritenute più efficaci ed efficienti;
- è dotata di un organico quantitativamente e qualitativamente idoneo a garantire la prevenzione del rischio di realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo attraverso in virtù di specifiche competenze tecnico-professionali in materia;
- accede liberamente ad ogni informazione ritenuta rilevante per l'assolvimento dei propri compiti di controllo;
- dialoga direttamente con i diversi livelli dell'Organizzazione e con le altre Funzioni di controllo per gli ambiti di propria competenza;
- partecipa a progetti innovativi valutandone di volta in volta gli impatti normativi in ambito Antiriciclaggio e definendo le misure necessarie per la mitigazione dei rischi in parola;
- promuove ogni iniziativa utile alla diffusione di una cultura aziendale fondata sui principi di onestà, correttezza e rispetto dello spirito delle norme in materia, al fine di prevenire comportamenti illeciti e/o non conformi alla normativa Antiriciclaggio.

L'assetto organizzativo della Funzione è così articolato:

- il Responsabile: coordina il personale interno alla Funzione nonché l'altro personale che svolge adempimenti in ambito antiriciclaggio, anche se inserito in aree operative diverse;
- gli Addetti: chiamati a svolgere gli adempimenti specificati nella regolamentazione interna della Banca.

La dotazione di risorse adeguate si fonda anche sulla possibilità di sopperire ad eventuali lacune di conoscenze specialistiche, o di qualunque altra natura, mediante il ricorso a consulenze esterne.

Al fine di consentire il mantenimento di un livello di professionalità adeguata, l'opportuna crescita professionale ed il continuo aggiornamento tecnico specialistico, al personale della Funzione viene assicurata la partecipazione a programmi formativi ritenuti più appropriati in relazione al perimetro di responsabilità assegnato, al livello di esposizione ai rischi in parola ed alle evoluzioni del contesto normativo di riferimento.

Sono istituiti opportuni canali di comunicazione mediante i quali la Funzione Antiriciclaggio riporta agli Organi di Aziendali, riceve e predispone gli opportuni flussi informativi da/verso le funzioni Aziendali di Controllo, nonché le unità operative e le altre Funzioni Aziendali. Per quanto riguarda il dettaglio dei flussi informativi, si rimanda al "Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni".

Posto che la prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo si fonda sul principio della responsabilità individuale, secondo cui lo svolgimento di attività conformemente alle disposizioni normative è responsabilità di ogni soggetto, indipendentemente dalla funzione che lo stesso ricopre. L'esistenza di una Funzione Antiriciclaggio non esonera, quindi, nessun dipendente o collaboratore dalla propria responsabilità personale in tutte le aree di attività.

Inoltre, taluni compiti in cui si articola l'attività di mitigazione del rischio di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio sono affidati a strutture organizzative distinte, presenti in Banca. In tali casi, la Funzione Antiriciclaggio assicura che la gestione complessiva del rischio di riciclaggio sia ricondotta ad unità, esercitando i propri compiti di indirizzo, coordinamento e supervisione

3.2 Responsabile della Funzione Antiriciclaggio

Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio rientra nel novero dei responsabili di funzioni aziendali di controllo ed è selezionato previa verifica del possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità.

La nomina e la revoca del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio, adeguatamente motivate, sono di competenza dell'organo di supervisione strategica, sentito l'organo con funzioni di controllo. La procedura di selezione si basa sull'analisi di criteri oggettivi quali le conoscenze ed esperienze professionali maturate dal candidato in tema di controlli interni, con specifico riferimento a quelli in ambito antiriciclaggio, nonché la sensibilità maturata nella individuazione dei rischi di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio e di adeguati presidi di mitigazione.

Il Responsabile Antiriciclaggio, che riferisce direttamente agli organi aziendali, senza restrizioni o intermediazioni, è collocato in posizione gerarchico-funzionale adeguata e non ha responsabilità dirette di aree operative né è gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di queste aree.

La Banca trasmette alla Banca d'Italia, nel termine di 20 giorni dalla relativa delibera, la decisione di nomina o di revoca del Responsabile Antiriciclaggio.

4 MODELLO ORGANIZZATIVO E ARTICOLAZIONE DEI PRESIDI DI RICICLAGGIO

4.1 Presidi di Controllo di I livello

Nel modello adottato dalla Banca, fondamentale è il ruolo dei controlli di linea, poiché è presso le linee operative che può -in primo luogo- manifestarsi l'esposizione al rischio da parte della Banca.

I controlli di linea sono intesi come controlli effettuati dalle strutture operative (ad es., controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), o incorporati nelle procedure informatiche, e sono diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni poste in essere dalla Banca, con un ampio coinvolgimento di tutte le strutture operative e delle funzioni aziendali.

I controlli più importanti vengono effettuati in prima linea nel momento in cui viene perfezionata l'operazione. Tali controlli sono volti sia alla necessità di rispettare gli adempimenti prescritti dalla legge, sia ad assicurare l'affidabilità del sistema informativo antiriciclaggio della Banca o Società interessata. Ciascuna operazione eseguita riporta la matricola dell'addetto che l'ha effettuata.

Le Strutture operative e di rete sono quindi le prime responsabili della gestione del rischio di riciclaggio; nel corso dell'operatività giornaliera tali strutture devono:

- assicurare la corretta attuazione dei processi di adeguata verifica della clientela;
- monitorare l'operatività della clientela, valutando che sia adeguata rispetto alle finalità ed alla natura dei rapporti o delle operazioni;
- identificare e segnalare i soggetti, i rapporti e/o le operazioni a maggior rischio di riciclaggio;
- garantire la correttezza e la completezza dei dati e delle informazioni da registrare in Archivio Unico Informatico;
- in presenza di un'operazione sospetta, provvedere a comunicarla al responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette;
- assicurare il rispetto degli obblighi di comunicazione ex art. 51 del decreto antiriciclaggio.

Ciascun operatore è, ad ogni effetto, personalmente responsabile delle registrazioni che risultano effettuate con la propria matricola e deve, pertanto, effettuare le verifiche sulla procedura per la presenza di eventuali anomalie/errori registrate a proprio carico, provvedendo tempestivamente ad effettuare le opportune sistemazioni.

Per un maggiore dettaglio dei controlli di linea effettuati presso le dipendenze e delle rispettive modalità operative si rimanda al Manuale Organizzativo Antiriciclaggio.

4.1.1 Presidi in materia di rete distributiva

L'offerta è affidata alla rete diretta delle proprie filiali o di altre strutture interne della Banca. La Banca non offre i propri servizi attraverso consulenti finanziari.

Si avvale invece della collaborazione di alcuni agenti in attività finanziaria.

In tale ambito, nella stipula delle convenzioni di servizio, deve prevedere l'indicazione di precauzioni necessarie ad assicurare il rispetto delle procedure nonché i sistemi di controllo adottati al fine di mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti i soggetti convenzionati e gli agenti.

Nell'ambito delle suddette convenzioni stipulati con la rete distributiva, la Banca:

- indica le regole di condotta a fini antiriciclaggio che essi devono seguire nello svolgimento dell'attività per conto della medesima;
- si impegna a fornire agli addetti alla rete distributiva gli strumenti operativi e le procedure, anche informatiche, che li assistano nell'esecuzione delle operazioni e dei relativi adempimenti a fini antiriciclaggio;
- appronta, o verifica che siano stati approntati, programmi di formazione specifici e periodici a favore della rete distributiva, affinché gli addetti abbiano una conoscenza adeguata della normativa e delle connesse responsabilità e siano in grado di utilizzare consapevolmente strumenti e procedure di ausilio nell'esecuzione degli adempimenti;
- monitora costantemente il rispetto da parte della rete distributiva delle regole di condotta antiriciclaggio stabilite dalla normativa e in sede contrattuale;
- effettua verifiche periodiche presso i punti operativi degli addetti alla rete distributiva;
- interviene a supporto della rete distributiva quando è richiesta una verifica rafforzata della clientela in ragione del più elevato rischio di riciclaggio.

Gli agenti in attività finanziaria sono soggetti ai medesimi controlli a cui sono sottoposte le unità periferiche della Banca.

Ai fini del controllo sull'operato della rete distributiva, anche con riferimento agli obblighi antiriciclaggio, sono previste specifiche attività ispettive condotte dalla Funzione Antiriciclaggio e dall'Internal Audit.

Coerentemente con le politiche interne adottate in materia di governo dei nuovi prodotti/servizi/canali, lo sviluppo di nuovi canali di distribuzione deve essere attentamente valutato in termini di esposizione al rischio ML/FT, dei presidi di controllo da sviluppare al fine di mitigare il rischio insito nel nuovo canale e qualora non gestibile o non mitigabile non se ne autorizza l'utilizzo.

L'introduzione di un nuovo canale distributivo (o modifica rilevante a quelli esistente) deve essere sottoposto a preventiva valutazione della Funzione Antiriciclaggio che ne valuta i rischi ML/FT con il supporto della Funzione di Risk Management. A seguito della valutazione di rischio esso è sottoposto quindi ad approvazione del Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale. I canali distributivi diversi da quelli diretti devono essere considerati ai fini della ponderazione dei fattori di rischio da assegnare alla clientela che si avvalgono di detti canali.

4.2 Presidi di Controllo di II livello – Funzione AML

La Funzione Antiriciclaggio monitora nel continuo –anche attraverso verifiche in loco- che le procedure aziendali siano coerenti con l’obiettivo di prevenire e contrastare il rischio di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e di violazione di norme di etero-regolamentazione (leggi e norme regolamentari) e di autoregolamentazione in materia. L’adeguatezza e l’efficacia della Funzione Antiriciclaggio sono sottoposte a verifica periodica (annuale) da parte della Funzione Internal Audit.

In particolare, sono affidati alla Funzione Antiriciclaggio le seguenti responsabilità:

- identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sui processi e le procedure interne;
- collaborare alla definizione delle politiche di governo del rischio di riciclaggio e delle varie fasi in cui si articola il processo di gestione di tale rischio;
- collaborare alla definizione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio. In particolare, la Funzione Antiriciclaggio collabora con le altre funzioni aziendali (es. funzione di controllo di conformità, la revisione interna, area legale, organizzazione, gestione dei rischi, risorse umane, sistemi informativi) al fine di sviluppare le proprie metodologie di gestione del rischio in modo coerente con le strategie e l’operatività aziendale, e realizzare processi conformi alla normativa;
- redigere e trasmettere alla Direzione Generale e al Consiglio di Amministrazione un documento che definisce dettagliatamente responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio (cd. Manuale organizzativo antiriciclaggio – disponibile sulla Intranet Aziendale – sezione Antiriciclaggio). Il documento, costantemente aggiornato, è disponibile e facilmente accessibile a tutto il personale;
- condurre, in raccordo con le altre funzioni aziendali interessate, l’esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e l’esecuzione delle attività di risk assessment;
- valutare, per quanto di competenza, le analisi svolte dalla rete (filiale e area) in relazione ai clienti sottoposti al regime di adeguata verifica rafforzata con particolare riguardo alle motivazioni che hanno determinato l’applicazione del citato regime, il suo mantenimento o la sua revoca;
- svolgere le attività di rafforzata verifica della clientela nei casi in cui - per circostanze oggettive, ambientali o soggettive - è particolarmente elevato il rischio di riciclaggio. Negli altri casi il Responsabile Antiriciclaggio verifica l’adeguatezza del processo di rafforzata verifica condotto dalle strutture di linea e i relativi esiti;
- porre particolare attenzione: all’adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione nonché dei sistemi di individuazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette; all’efficace rilevazione delle altre situazioni oggetto di obbligo di comunicazione nonché all’appropriata conservazione della documentazione e delle evidenze richieste dalla normativa;

- condurre verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull'operatività della clientela ed assicurare un adeguato supporto al Delegato SOS, effettuando le valutazioni preliminari delle segnalazioni di operazioni sospette inoltrate dalla Rete (filiale e area) nonché fornendo ulteriori informative utili ai fini della valutazione di segnalazione di operazioni sospette;
- prestare supporto e assistenza agli organi aziendali e alla Direzione Generale;
- fornire supporto nel continuo alla rete ed alle altre unità operative della Banca in tutti gli ambiti connessi alla prevenzione del rischio di riciclaggio che possano presentare peculiarità che dette unità organizzative non sono in grado di risolvere in autonomia;
- valutare in via preventiva il rischio di riciclaggio connesso all'offerta di prodotti e servizi nuovi;
- verificare l'affidabilità del sistema informativo, per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette nonché quelli per la segnalazione dei dati aggregati e delle comunicazioni oggettive;
- trasmettere mensilmente alla UIF i dati aggregati (cd flusso SARA) concernenti l'operatività complessiva della Banca;
- trasmettere alla UIF, sulla base delle istruzioni dalla stessa emanate, le comunicazioni oggettive concernenti operazioni a rischio di riciclaggio;
- curare, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione (Responsabile Risorse Umane), la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale;
- informare tempestivamente gli organi aziendali di violazioni o carenze rilevanti riscontrate nell'esercizio dei relativi compiti;
- predisporre flussi informativi diretti agli organi aziendali ed alla Direzione Generale. In tale contesto, la Funzione Antiriciclaggio presenta, almeno una volta l'anno, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una relazione sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale, proponendo per l'approvazione del Consiglio di Amministrazione un piano di attività da svolgere nel corso dell'anno. Nella relazione confluiscono anche i risultati dell'esercizio di autovalutazione;
- collaborare, in qualità di presidio aziendale specialistico antiriciclaggio, con le Autorità di Vigilanza e Investigative. In particolare, curare la predisposizione e l'inoltro delle segnalazioni al MEF e/o riscontro a specifiche richieste con riferimento delle infrazioni ex art. 49 del Decreto Antiriciclaggio;
- trasmettere alla Banca d'Italia, entro il 30 aprile di ciascun anno, la relazione della Funzione Antiriciclaggio, approvata dagli organi aziendali.

Con riferimento alle modalità di svolgimento delle suddette attività si fa rinvio al Regolamento interno della Funzione Antiriciclaggio, allegato alla presente Policy (cfr. Allegato 2).

4.3 Scelte adottate in tema di Esternalizzazioni

La Banca ha deciso di non affidare lo svolgimento dei controlli in ambito antiriciclaggio a soggetti esterni dotati di idonei requisiti in termini di professionalità, autorevolezza e indipendenza avendo a disposizione le competenze tecniche e gestionali necessarie per monitorare nel continuo le attività affidate a soggetti esterni.

In ogni caso, qualora la Banca decidesse di ricorrere – in tutto o in parte- all'esternalizzazione di attività di controllo in ambito antiriciclaggio si adopererà affinché detto modello non pregiudichi la qualità complessiva del sistema dei controlli.

Con riguardo invece ai sistemi informatici, in ottemperanza alle disposizioni in materia di esternalizzazioni, la Banca utilizza primari fornitori nel rispetto delle previsioni in materia previste dalla Circolare 285/2013.

Con riferimento a detti sistemi, la Banca per il tramite della Funzione Antiriciclaggio verifica, comunque, il funzionamento del sistema informativo.

Con riferimento al sistema di gestione del profilo di rischio, la Banca per il tramite della Funzione Antiriciclaggio analizza il funzionamento, nonché le modalità con cui il sistema combina i fattori di rischio per ottenere il profilo di rischio al fine di attestare la rispondenza dei fattori e criteri previsti dal sistema informatico con le politiche, gli orientamenti strategici in materia di adeguata verifica nonché con i fattori rilevanti e le misure definiti dalla Banca.

4.4 Le altre Funzioni Aziendali di Controllo

La Funzione Antiriciclaggio, come già ribadito, rientra nel quadro complessivo del sistema dei controlli interni. L'interazione tra questa e le altre Funzioni di controllo si inserisce, quindi, nel più generale coordinamento tra tutte le strutture con compiti di controllo al fine di assicurare il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni sulla base di una proficua interazione, evitando sovrapposizioni o lacune.

Sulla base di un principio di efficienza ed efficacia, non rientrano nel perimetro oggetto di presidio della Funzione AML gli ambiti normativi il cui presidio è garantito da funzioni:

- di controllo permanenti e indipendenti;
- che dispongono dell'autorità, delle risorse, delle competenze necessarie, nonché dei requisiti di professionalità adeguati allo svolgimento dei compiti loro assegnati;
- che sono tra loro separate, sotto un profilo organizzativo, e i cui ruoli e responsabilità risultano essere adeguatamente formalizzati.

Al fine di garantire il presidio complessivo del processo di gestione del rischio di non conformità in merito alle normative presidiate dalle suddette Funzioni di controllo, le stesse informano il

Responsabile Antiriciclaggio di eventuali criticità rilevate nelle proprie attività che possano essere di interesse per l'attività della Funzione e viceversa.

4.5 Delegato SOS

La Banca, in base al principio di proporzionalità, conferisce, con delibera del Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale, la delega in materia di segnalazione di operazioni sospette, valutando: il possesso in capo al soggetto delegato di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità; la capacità dello stesso di svolgere la propria attività con autonomia di giudizio e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa di riferimento, anche nei confronti degli esponenti e delle altre funzioni aziendali; l'assenza in capo al medesimo di responsabilità dirette in aree operative o rapporti di dipendenza gerarchica con soggetti appartenenti a queste aree.

Ai sensi dell'articolo 36 del Decreto Antiriciclaggio, il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette è il legale rappresentante ovvero un delegato dell'intermediario.

Il ruolo del delegato delle SOS è adeguatamente formalizzato e reso noto all'interno della struttura, tramite circolare. La nomina e la revoca del medesimo soggetto sono comunicate tempestivamente alla UIF con le modalità dalla stessa indicate.

Il Delegato SOS ha libero accesso ai flussi informativi diretti agli organi e alle strutture aziendali significative per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio (es: richieste pervenute dall'autorità giudiziaria o dagli organi investigativi) ed utilizza nelle valutazioni anche eventuali elementi desumibili da fonti informative liberamente accessibili.

Il Delegato delle SOS è tenuto a conoscere e applicare con rigore ed efficacia istruzioni, schemi e indicatori emanati dalla UIF.

Sono affidate al Delegato SOS le seguenti responsabilità:

- valutare, alla luce di tutti gli elementi disponibili, le operazioni sospette comunicate dal punto operativo o unità organizzativa o struttura competente alla gestione concreta dei rapporti con la clientela (cd. primo livello), acquisendo ogni informazione utile per l'analisi delle operazioni anomale;
- valutare, alla luce di tutti gli elementi disponibili, le operazioni sospette di cui sia altrimenti venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività;
- trasmettere alla UIF le segnalazioni ritenute fondate, omettendo l'indicazione dei nominativi dei soggetti coinvolti nella procedura di segnalazione dell'operazione. Il Delegato SOS svolge un ruolo di interlocuzione con la UIF e, qualora richiesto, riscontra le Autorità Investigative, corrispondendo tempestivamente alle eventuali richieste di approfondimento provenienti dalle stesse;
- mantenere evidenza delle valutazioni effettuate nell'ambito della procedura, anche in caso di mancato invio della segnalazione alla UIF;

- comunicare, con modalità organizzative idonee ad assicurare il rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa di riferimento, l'esito della propria valutazione al soggetto responsabile di primo livello che ha dato origine alla segnalazione;
- comunicare, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Antiriciclaggio sull'identità dei soggetti che prendono parte alla procedura di segnalazione delle operazioni, informazioni sui nominativi dei clienti oggetto di segnalazione di operazioni sospette ai responsabili delle strutture competenti per l'attribuzione o l'aggiornamento del profilo di rischio dei clienti stessi.

4.6 Alto Dirigente

La Banca ha individuato nel Direttore Generale l'alto dirigente con il compito di seguire i rapporti con la clientela a rischio elevato.

Il Direttore Generale può delegare tale compito ad altro dipendente in possesso di idonei requisiti di esperienza professionalità nonché idonea conoscenza del livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo complessivo cui è esposta la Banca. Egli è dotato di un livello di autonomia sufficiente ad assumere decisioni in grado di incidere su questo livello di rischio. La delega è formalizzata per iscritto.

Il Direttore Generale, in data 15 gennaio 2020, ha conferito, con delega scritta, l'incarico di Alto Dirigente al COO.

L'alto dirigente autorizza:

- l'avvio o la prosecuzione del rapporto continuativo ovvero l'esecuzione dell'operazione occasionale riconducibile a cliente o titolare effettivo che rientrano nella definizione di PEP. Egli valuta l'esposizione al rischio di riciclaggio della PEP e il grado di efficacia dei presidi aziendali in essere per mitigare il rischio
- autorizza l'apertura o la prosecuzione di rapporti continuativi o l'esecuzione di occasionali con altri soggetti ad alto rischio effettuando preventivamente una valutazione circa l'adeguatezza delle misure e dei presidi adottati per mitigare in maniera efficace il rischio connesso al rapporto
- in caso di apertura di rapporti di corrispondenza con sede in Paesi terzi, l'alto dirigente non coincide con il dirigente che ha promosso l'apertura del rapporto d'affari con il rispondente. In caso di coincidenza il Direttore Generale provvede alla nomina di altro dirigente in possesso dei requisiti richiesti. L'alto dirigente verifica l'adeguatezza delle misure adottate per mitigare in maniera efficace il rischio connesso al rapporto di corrispondenza.

5 PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Il processo di gestione del rischio in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo è posto in essere per identificare, valutare, gestire e monitorare il menzionato rischio.

Si descrivono, di seguito, le fasi in cui si articola tale processo. Per maggiori dettagli in merito alle singole attività svolte dalla Funzione Antiriciclaggio in merito alla gestione del rischio riciclaggio e finanziamento al terrorismo, si rimanda al “Regolamento della Funzione Antiriciclaggio”.

5.1 Sviluppo Metodologie

La Funzione Antiriciclaggio è responsabile della definizione e dell’aggiornamento della metodologia di valutazione, gestione e mitigazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in coerenza con le politiche di governo e con il quadro di riferimento fornito dal Risk Appetite Framework (RAF).

L’esigenza di aggiornamento delle metodologie e degli standard di documentazione interna può originarsi dalle evoluzioni della normativa di riferimento e/o delle practice internazionali, dallo sviluppo di progetti innovativi/ strategici in relazione a nuovi prodotti, servizi, mercati, canali distributivi, nonché dalle risultanze delle attività di autovalutazione dei rischi e delle attività di controllo di secondo livello svolte.

In particolare, all’interno della metodologia sono identificati criteri e metriche allineati rispetto a quelli utilizzati dalle Funzioni di Controllo di BCP per la gestione e valutazione del rischio, anche mediante lo sviluppo e l’utilizzo di strumenti di supporto comuni.

Nell’ambito di tale attività la Funzione Antiriciclaggio deve:

- collaborare con le altre funzioni presenti in azienda alla definizione delle politiche di governo del rischio di riciclaggio e delle varie fasi in cui si articola il processo di gestione di tale rischio;
- predisporre, per il Consiglio di Amministrazione, la normativa interna in materia di Antiriciclaggio, documenti che definiscono responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio. Tali documenti - costantemente aggiornati - devono essere disponibili e facilmente accessibili a tutto il personale dipendente e ai collaboratori della Banca;
- verificare nel continuo - anche tramite controlli in loco su base campionaria in base ad un accordo di servizio con la Funzione Internal Audit - l’adeguatezza del processo di gestione dei rischi e l’idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottate e proporre le modifiche organizzative e procedurali necessarie o opportune al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

5.2 Pianificazione

L’attività di pianificazione è l’insieme delle attività finalizzate a identificare e valutare i principali rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cui la Banca è esposta e a programmare i relativi interventi di controllo.

La predisposizione del piano delle attività periodiche presuppone l'individuazione degli obiettivi nel periodo tenendo conto di:

- Governance ed assetto organizzativo della Funzione;
- Priorità di intervento a seguito dell'esercizio di Autovalutazione dei Rischi (ex. artt. 15 e 16 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e seguenti) e delle attività di Risk Assessment periodico (e.g. ambiti con finding aperti, ambiti soggetti a ripianificazione, vetustà del risk assessment - risk assessment non eseguito da oltre 2 anni, se applicabile);
- Piano industriale e strategico della Banca;
- Obblighi Regolamentari e richieste provenienti dall'Autorità di Vigilanza.

In particolare, le attività di controllo vengono pianificate secondo una logica risk based e sulla base di un principio di proporzionalità, nonché tenendo conto della pianificazione delle altre Funzioni di Controllo per evitare sovrapposizioni, prevedendo attività di controllo periodiche più frequenti per gli ambiti considerati a rischio più elevato.

Nel Piano sono declinati gli obiettivi di controllo, le modalità di realizzazione, la relativa tempistica e frequenza; sono inoltre comprese le attività pianificate di consulenza, di formazione ed è data altresì evidenza di eventuali progetti di sviluppo in ambito organizzativo e/o informatico, che saranno svolti nel corso dell'anno, destinati a rafforzare il presidio di gestione del rischio.

5.3 Monitoraggio normativo e Impact Analysis

La Funzione Antiriciclaggio provvede a identificare nel continuo le norme esterne e le best practices applicabili in ambito antiriciclaggio, a monitorarne costantemente l'evoluzione valutando il loro impatto sui processi, le procedure interne e gli applicativi informativi in uso, ivi inclusa la conformità normativa della regolamentazione interna, anche al fine di e garantire il costante aggiornamento degli Organi Aziendali e delle altre Unità Organizzative impattate dal cambiamento normativo.

Nel dettaglio, la Funzione Antiriciclaggio conduce, nel continuo, le analisi interpretative delle fonti normative esterne al fine di definire le potenziali ricadute delle stesse sui processi operativi aziendali. In particolare:

- monitora l'evoluzione del quadro normativo (leggi, disposizioni di vigilanza, regolamenti e relativa giurisprudenza);
- identifica gli adempimenti richiesti dal quadro normativo ed effettua una prima valutazione di applicabilità delle novità normative all'attività della Banca;
- comunica agli Organi Aziendali ed alle Funzioni interessate gli esiti dell'analisi della normativa nonché i relativi impatti sui processi e sulle strutture.

5.4 Attività di consulenza, pareristica e supporto

La Funzione Antiriciclaggio svolge attività di consulenza e pareristica nei confronti degli Organi Aziendali e delle altre funzioni circa l'interpretazione e l'applicazione delle norme presidiate.

La Funzione valuta gli impatti antiriciclaggio di ogni iniziativa di introduzione di un nuovo prodotto, servizio o canale di distribuzione / modifica rilevante di prodotti esistenti fine di identificare i rischi potenziali, verificare che l'iniziativa sia in linea con la regolamentazione vigente ed il rispetto delle regole interne e suggerire anche, ove ritenuto opportuno, procedure e adeguamenti organizzativi per la prevenzione dei rischi in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

In tal senso, la Funzione effettua una valutazione di adeguatezza relativamente ai processi e procedure interne, valutando possibili fenomeni di riciclaggio ad essi riconducibili, in particolare:

- a seguito dell'emanazione di una nuova normativa o di una modifica della normativa esistente;
- in sede di ideazione ovvero di ingresso in nuovi mercati
- ai fini della commercializzazione di nuovi prodotti, servizi, canali distributivi;
- a seguito dell'attivazione da parte della Banca di progetti innovativi o di nuovi accordi con terze parti;
- in seguito a rilievi emersi nel corso delle attività di controllo, che richiedano modifiche nelle attività e nei processi interni.

Inoltre, la Funzione Antiriciclaggio provvede a fornire supporto nel continuo alle filiali ed alle altre unità operative della Banca in tutti gli ambiti connessi alla prevenzione del rischio di riciclaggio che possano presentare peculiarità che dette unità organizzative non sono in grado di risolvere in autonomia.

Infine, la Funzione Antiriciclaggio assicura un adeguato supporto al Delegato SOS:

- effettuando valutazioni preliminari in merito alle segnalazioni di operazioni sospette inoltrate dalla Rete (filiale e area);
- proponendo la segnalazione di operazioni sospette emerse a seguito dei controlli di competenza effettuati dalla Funzione Antiriciclaggio;
- fornendo ogni altra informativa utile ai fini della valutazione di segnalazione di operazioni sospette a cura del medesimo.

5.5 Adeguata Verifica e profilatura della clientela

I principali requisiti che caratterizzano il contesto normativo vigente in materia riguardano: (i) gli obblighi di adeguata verifica della Clientela, (ii) l'approccio basato sul rischio, (iii) la registrazione e conservazioni dei dati.

La Banca osserva gli obblighi di adeguata verifica della Clientela in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi ed, in particolare, nei seguenti casi:

- a) quando instaurano un rapporto continuativo;
- b) quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai Clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore ai limiti imposti dalla legge, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate ovvero che consista in un trasferimento di fondi superiore a quanto previsto dalla normativa vigente. Al di là dei limiti imposti dalla legge, occorre anche valutare quando una serie di operazioni occasionali siano tali da considerarsi come un rapporto continuativo, prendendo in considerazione fattori quali la frequenza o la regolarità con cui il cliente effettua tali operazioni.
- c) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un Cliente.

La Funzione Antiriciclaggio utilizza le informazioni riguardanti la propria Clientela e le operazioni da essa svolte, acquisita nel quadro delle procedure di adeguata verifica, al fine di valutare se le transazioni e i rapporti siano riconducibili – in maniera diretta o indiretta - a soggetti o entità coinvolti in reati presupposto al riciclaggio al finanziamento del terrorismo nonché in programmi di sviluppo di armi di distruzione di massa.

5.5.1 Contenuto degli obblighi di Adeguata Verifica della clientela

Gli obblighi di adeguata verifica della Clientela si attuano attraverso:

- a) l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità attraverso il riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente;
- b) l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente;
- c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, per tali intendendosi, quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione

dell'esercizio dell'attività. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali;

- d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

Gli obblighi di adeguata verifica della Clientela si applicano a tutti i nuovi Clienti. In relazione ai clienti già acquisiti, la Banca svolge nuovamente l'adeguata verifica quando opportuno, in ragione dell'innalzamento del livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato al cliente nonché in occasione delle scadenze per il monitoraggio. In caso di clienti già acquisiti, la Banca adempie agli obblighi di adeguata verifica in occasione dell'assolvimento degli obblighi prescritti dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE e dalla pertinente normativa nazionale di recepimento in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale (meccanismi transfrontalieri - DAC 6).

La Banca, qualora non si fosse in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della Clientela, non instaura rapporti continuativi né esegue operazioni ovvero procede all'estinzione del rapporto continuativo già in essere.

5.5.2 Modalità di adempimento degli obblighi di Adeguata Verifica

L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della Clientela avviene sulla base delle modalità di seguito descritte:

- a) l'identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo.
- b) la verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze. Il riscontro può essere effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità di cui decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64. La verifica dell'identità può essere effettuata anche attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti tra le quali rientrano le basi di dati, ad accesso pubblico o condizionato al rilascio di credenziali di autenticazione, riferibili ad una pubblica amministrazione nonché quelle riferibili a soggetti privati autorizzati al rilascio di identità digitali nell'ambito del sistema previsto dall'articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005 ovvero di un regime di

identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento EU n. 910/2014. Con riferimento ai clienti diversi dalle persone fisiche e ai fiduciari di trust espressi, la verifica dell'identità del titolare effettivo impone l'adozione di misure, commisurate alla situazione di rischio, idonee a comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente.

- c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale si effettua verificando la compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente dai soggetti obbligati, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti nonché all'instaurazione di ulteriori rapporti;
- d) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua attraverso l'analisi delle operazioni effettuate e delle attività svolte o individuate durante tutta la durata del rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi.

La Banca è dotata di procedure di controllo in grado di determinare la corrispondenza dei dati identificativi, acquisiti nell'ambito dell'ordinaria attività di adeguata verifica della Clientela, con quelli presenti nel database "World-check" che riporta l'elenco, a titolo esemplificativo:

- delle persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami (PEP: Persone Politicamente Esposte);
- dei soggetti per i quali esistono notizie di stampa che riferiscono di procedimenti a loro carico;
- dei soggetti da sottoporre a misure di congelamento di capitali e attività economiche (Liste comunitarie);
- delle persone e società coinvolte nell'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, contenute in liste comunicate dall'ABI;
- degli individui appartenenti o associati ai Talebani e Al-Qaida (Lista ONU).

5.5.3 Esecuzione da parte di terzi degli obblighi di Adeguata Verifica

La Banca può demandare, in tutto o in parte, l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela a soggetti terzi purché essi rientrino tra gli intermediari elencati all'art. 26, comma 2, del Decreto e ferma la propria piena responsabilità per l'osservanza di detti obblighi. Non può invece essere delegato a terzi l'obbligo del controllo costante. La Banca NON si avvale, per l'esecuzione delle attività di adeguata verifica della clientela, di terzi aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.

L'attestazione è chiaramente riconducibile al terzo attestante attraverso accorgimenti idonei (es. sottoscrizione da parte del personale a ciò autorizzato o invio con sistemi informatici), e deve essere trasmessa dal terzo e non dal cliente.

L'attestazione conferma espressamente il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dell'attestante, in relazione alle varie attività effettuate e contiene almeno le seguenti informazioni:

- i dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo ai fini dell'adempimento dell'obbligo di identificazione;
- l'indicazione delle tipologie delle fonti utilizzate per l'accertamento e per la verifica dell'identità;
- le informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto da aprire e dell'operazione occasionale da eseguire ai fini dell'adempimento del relativo obbligo.

L'attestazione può essere resa in formato cartaceo o informatico prediligendo quella in formato informatico con i necessari requisiti di sicurezza e protezione del dato.

La Banca rimane responsabile dell'adeguata verifica e valuta se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai soggetti terzi siano aggiornati, idonei e sufficienti per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge. In caso contrario la Banca provvede, a seconda dei casi e delle circostanze, a:

- informare il terzo attestante delle eventuali irregolarità o incongruenze;
- apportare le necessarie rettifiche o integrazioni;
- adempiere in via diretta agli obblighi di adeguata verifica;
- astenersi dall'instaurare il rapporto continuativo o dall'eseguire l'operazione, valutando se effettuare una segnalazione alla UIF.

In tali circostanze la Funzione Antiriciclaggio è sempre coinvolta per le valutazioni conseguenti che possono determinare anche interventi sull'intermediario attestante.

La Banca provvede, nell'ambito delle modalità di raccolta e di scambio delle informazioni, a:

- definire con il terzo le fasi dell'adeguata verifica demandate ai terzi, individuando i dati e le informazioni che è necessario siano trasmesse dai terzi e le modalità e la tempistica della trasmissione;
- prevedere modalità e strumenti per lo scambio tempestivo dei flussi informativi;
- verificare con diligenza professionale la veridicità dei documenti ricevuti e la correttezza e attendibilità delle informazioni desunte dagli stessi;
- acquisire, ove necessario, informazioni supplementari dai terzi, dal cliente ovvero da altre fonti.

Attualmente la Banca svolge gli obblighi direttamente e non si avvale di attestazioni di terze. In caso in cui la Banca intenda avvalersi di tale modalità le funzioni proponenti dovranno coinvolgere per gli aspetti relativi al rischio ML/FT la Funzione Antiriciclaggio ed attivare nel caso

di ricorso ricorrente a tale modalità della procedura autorizzativa prevista al precedente par. 5.6.

In caso di ricorso estemporaneo dell'attestazione di terzi la Funzione Antiriciclaggio è chiamata ad esprimere proprie valutazioni sul format da utilizzare e si attiverà nei confronti dell'intermediario terzo per le fasi sopra rappresentate. L'utilizzo di tale modalità di adeguata verifica deve essere portato all'attenzione del Consiglio di Amministrazione a cura della Funzione Antiriciclaggio e valutata con specifico riguardo ai rischi sottesi e sulla circostanza di estemporaneità ed eccezionalità del ricorso a tale strumento.

Alla Banca può essere demandato l'assolvimento degli adempimenti di adeguata verifica della clientela – ad eccezione del controllo costante – da parte di intermediari terzi soggetti alla disciplina antiriciclaggio, sui quali ricade la piena responsabilità per l'osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela (es. da Società prodotto, Compagnie di assicurazione). In tale ambito sono definite specifiche procedure e convenzioni per lo svolgimento corretto degli adempimenti svolti per conto dei terzi in conformità alle disposizioni normative e a quelle sopra evidenziate.

5.6 Conservazione dei dati

5.6.1 Conservazione della documentazione

La Banca conserva i documenti e le informazioni acquisite per assolvere agli obblighi di adeguata verifica della clientela nonché le altre scritture e registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di 10 (dieci) anni dalla chiusura del rapporto continuativo, compreso le operazioni riconducibili al rapporto, ovvero dall'esecuzione dell'operazione occasionale.

5.6.2 Registrazione dei dati

Dal 1/1/2021 la conservazione dei dati avviene tramite Archivi Standardizzati in conformità con le disposizioni previste dal Provvedimento della Banca d'Italia del 24/03/2020 in tema di "Conservazione e messa a disposizione dei documenti dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo" e dal relativo allegato 2.

Qualora si dovesse decidere di variare la modalità di conservazione adottata (passando alle "apposite estrazioni" previste dall'art 6 lett. a) delle disposizioni di cui sopra) tale variazione è comunicata alla Banca d'Italia entro 30 giorni a decorrere dalla data in cui la modalità prescelta diventa operativa, specificando:

- a) la data di decorrenza della variazione;
- b) i dettagli tecnici della variazione, con particolare riferimento alla modalità con cui si intendono fornire i dati e le informazioni relativi al periodo precedente alla variazione e alla gestione delle correzioni relative agli eventuali archivi standardizzati detenuti precedentemente alla variazione.

Inoltre, la Banca si avvale dell'esenzione prevista dall'art. 8 del Provvedimento della Banca d'Italia del 24 marzo 2020 con riguardo alla messa a disposizione delle operazioni e rapporti riferiti a:

- intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto antiriciclaggio, esclusi quelli di cui alle lettere i), o), s) e v)²;
- intermediari bancari e finanziari con sede in un paese terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, secondo i criteri indicati nell'allegato 1 alle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela (cfr. capitolo 8.3); in tale ambito l'esenzione riguarderà soltanto intermediari bancari e finanziari appartenenti all'UE;
- i soggetti di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto antiriciclaggio³;
- la tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d'Italia, per i quali la Banca può adottare misure di adeguata verifica semplificata.

Posto quanto sopra, restano fermi gli obblighi di conservazione di tutti i rapporti ed operazioni rientranti nell'ambito dell'adeguata verifica della clientela ovvero in relazione ai rapporti continuativi e alle operazioni che rientrano nella propria attività istituzionale.

I dati registrati negli archivi standardizzati in conformità alle disposizioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia sono conservati per la messa a disposizione alle autorità per i dieci anni successivi alla chiusura del rapporto o al compimento dell'operazione, fermo restando gli obblighi di conservazione di cui all'art. 31 del Decreto Antiriciclaggio.

I principali dati oggetto di registrazione sono:

- la data di instaurazione del rapporto continuativo;
- i dati identificativi, ivi compresi, ove disponibili, i dati ottenuti mediante i mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento UE n. 910/2014 o mediante procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale, del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;
- la consultazione, ove effettuata, dei registri di cui all'articolo 21⁴, con le modalità ivi previste;
- la data, l'importo e la causale dell'operazione;
- i mezzi di pagamento utilizzati.

Inoltre:

² L'esclusione dagli obblighi di registrazione non si applicano quindi agli intermediari di cui all'art. 3 comma 2 rientranti nelle seguenti categorie: i) gli agenti di cambio di cui all'articolo 201 TUF; o) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attività di cui all'articolo 2, comma 1, CAP; s) le società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB; v) i consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis TUF e le società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter TUF. Per i quali comunque non si applicano misure semplificate di adeguata verifica.

³ Società di gestione accentrata di strumenti finanziari, società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari.

⁴ Registro dei titolari effettivi

- a) con riferimento ai rapporti continuativi, oltre a quanto sopra occorre registrare il punto operativo di instaurazione del rapporto, la data di instaurazione e la data di chiusura del rapporto, il numero del rapporto e il settore di attività economica del cliente. Le eventuali variazioni dei dati e delle informazioni riferiti ai rapporti sono altresì rese disponibili, mantenendone la storicità;
- b) con riferimento alle operazioni occasionali da sottoporre ad adeguata verifica e alle operazioni a valere sui rapporti continuativi: la data di effettuazione; l'importo; il segno monetario; la causale dell'operazione e il mezzo di pagamento utilizzato. Inoltre, con riferimento alle operazioni di importo pari o superiore a euro 5.000, l'importo espresso in euro, con l'indicazione della valuta utilizzata e l'evidenza della parte eseguita in contanti; la codifica interna, il Comune e il CAB del punto operativo dell'intermediario presso il quale è stata disposta l'operazione; il numero dell'eventuale rapporto continuativo interessato e il settore di attività economica del cliente intestatario dell'eventuale rapporto.

La registrazione viene effettuata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione (i.e. alla data di movimentazione dei mezzi di pagamento).

La conservazione dei documenti deve avvenire con modalità che prevengano qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni e che siano idonee a garantire la ricostruzione dell'operatività o attività del cliente nonché garantire l'identificazione esplicita dei soggetti legittimanti ad alimentare il sistema di conservazione e accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e degli obblighi di riservatezza dei dati acquisiti. Le modalità di conservazione ed il sistema utilizzato devono assicurare inoltre:

- a) l'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle autorità competenti;
- b) la tempestiva acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data. È considerata tempestiva l'acquisizione conclusa entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto continuativo dall'esecuzione dell'operazione e dalla chiusura o variazione del rapporto continuativo;
- c) l'integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione;
- d) la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi.

La Banca si avvale, per gli obblighi di registrazione di società informatica specializzata dotata di idonei requisiti in termini di professionalità e autorevolezza. L'outsourcer è tenuta a rispettare gli standard tecnici e le caratteristiche richieste. Resta ferma, comunque, la responsabilità della Banca che presidia i rischi derivanti dalle scelte effettuate e a mantenere le competenze tecniche e gestionali necessarie per monitorare nel continuo le attività affidate all'outsourcer. A tal fine è assicurato alla Banca l'accesso diretto e immediato al sistema di conservazione attraverso specifica clausola nel contratto di outsourcing che deve contenere almeno:

- i diritti e gli obblighi delle parti; i livelli di servizio attesi, espressi in termini oggettivi e misurabili, nonché le informazioni necessarie per la verifica del loro rispetto; i livelli di

servizio assicurati in caso di emergenza nonché le soluzioni da adottare per garantire la continuità del servizio reso; la durata dell'accordo e le modalità di rinnovo nonché gli impegni reciproci connessi con l'interruzione del rapporto; l'adozione di interventi tempestivi e adeguati in caso di livelli insoddisfacenti delle prestazioni rese, ivi compresa l'applicazione di misure pecuniarie (es. penali) e la risoluzione del rapporto;

- l'obbligo di corrispondere senza ritardo a qualsiasi richiesta di informazioni e di consulenza;
- gli obblighi di riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio dell'attività esternalizzata;
- la possibilità di rivedere le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche normative o nell'operatività e nell'organizzazione dell'impresa esternalizzante;
- la possibilità per il soggetto destinatario, le Autorità di Vigilanza e la UIF di accedere direttamente e con immediatezza alle informazioni utili e ai locali in cui opera il fornitore di servizi per l'attività di monitoraggio, supervisione e controllo.

La Banca mantiene il pieno controllo della corretta e completa registrazione dei dati e delle informazioni rilevanti attraverso la definizione di specifici controlli di I e II livello descritti rispettivamente nel Manuale Antiriciclaggio e nel Regolamento della Funzione Antiriciclaggio.

Restano ferme le disposizioni in materia di esternalizzazione previste dalla Circolare 285 e dalle Politiche adottate dalla Banca in materia.

5.6.3 Obblighi di riservatezza protezione dei dati personali

La Banca adotta tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione di una operazione sospetta (SOS); il nominativo del segnalante può essere rivelato solo quando l'Autorità Giudiziaria, disponendo a riguardo con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento di reati per i quali si procede.

È inoltre fatto divieto, ai soggetti tenuti alla segnalazione di una operazione sospetta e a chiunque ne sia a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi della avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o della esistenza, ovvero della probabilità di indagini in materia di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Tale divieto non si applica:

- alle comunicazioni effettuate alle Autorità di Vigilanza di settore in occasione dell'esercizio delle funzioni previste dal Decreto Antiriciclaggio;
- alle comunicazioni aventi ad oggetto la condivisione delle informazioni a livello di intermediari bancari e finanziari, idonee a garantire la corretta osservanza delle prescrizioni dettate in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- alle comunicazioni con altri intermediari bancari e finanziari esterni alla banca ed appartenenti ad uno Stato membro o situati in Paesi terzi, a condizione che questi applichino misure equivalenti a quelle previste dal Decreto Antiriciclaggio, nei casi relativi

allo stesso cliente o alla stessa operazione, per finalità esclusivamente di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.

La Banca assicura la tutela della riservatezza anche per la segnalazione, da parte di dipendenti o di persone in posizione comparabile, di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

La Banca, inoltre, pone in essere tutti gli adempimenti in materia di antiriciclaggio nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di protezione di dati personali (Regolamento UE 2016/679 c.d. GDPR).

L'adeguata verifica della clientela costituisce uno dei basilari e fondamentali punti cardine in materia antiriciclaggio, gravante sui soggetti obbligati affinché entrino in possesso di tutti quegli elementi che possano consentire di "pesare" il cliente ed intercettare la presenza di un eventuale rischio di riciclaggio. Le misure da approntare come anche le informazioni che vengono acquisite debbono in ogni caso rispettare le garanzie stabilite dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

I dati raccolti dovranno comunque essere trattati esclusivamente ai fini antiriciclaggio, dovrà essere garantita la sicurezza degli stessi, gestirne il relativo accesso ed il mantenimento in un apposito repository per un arco temporale necessario ed adeguato. Tanto è vero che, alla luce dell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, in cui viene sancito il principio della limitazione della conservazione, i dati personali vanno "conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati".

Occorre rammentare che la liceità del trattamento dei dati e la circostanza per cui l'antiriciclaggio risponda ad un obbligo di legge e persegua un interesse pubblico non esime, in alcun modo, dal regolare rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di privacy, né da eventuali responsabilità relative ad illeciti amministrativi, penali o civili.

Riassumendo, si può asserire che i destinatari della normativa antiriciclaggio procedono all'analisi e alla valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio quotidiano delle loro attività come anche alla raccolta, all'utilizzo, alla gestione ed alla conservazione dei dati personali dei clienti perché coperti dal citato regolamento 2016/679 che all'art. 6 individua l'opportuna base giuridica del trattamento dei dati non solo nell'adempimento di un obbligo di legge ma anche di un interesse pubblico. Tuttavia, in considerazione del fatto che, come illustrato, gli operatori sono obbligati comunque al rispetto degli obblighi e dei principi in materia di privacy, è necessario che i destinatari della normativa AML prestino particolare attenzione all'adempimento degli stessi, in quanto, in presenza di condotte illecite o comunque non conformi, alle sanzioni già previste dal Decreto Antiriciclaggio potrebbero aggiungersi quelle previste dal GDPR e dal Codice Privacy Italiano.

Quanto sopra riportato è stata peraltro recepito e previsto dall'art 39, comma 1, del Decreto Antiriciclaggio.

5.7 Individuazione e segnalazione Operazioni Sospette

Qualora la Banca sappia, sospetti o abbia ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, procede all'inoltro di una segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) adottando le

necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che hanno effettuato la segnalazione.

Per la Banca è stato definito e formalizzato nella normativa interna un processo per l'esecuzione delle segnalazioni in materia di operazioni sospette, coadiuvata dalla predisposizione di Circolari interne in materia, allo scopo di garantire certezza di riferimento per il personale, omogeneità nei comportamenti, applicazione generalizzata all'intera struttura. L'iter della segnalazione prevede una doppia valutazione delle operazioni sospette. La procedura individuata prevede un contenuto numero di livelli attraverso i quali transita la segnalazione prima di giungere al "responsabile aziendale dell'antiriciclaggio", indicato dalla normativa come "titolare dell'attività, rappresentante legale o suo delegato"; va assicurata celerità, riservatezza e facilità di confronto tra chi matura il sospetto e tale responsabile. L'iter valutativo seguito deve essere sempre ricostruibile su base documentale, specie qualora si sia pervenuti alla conclusione di non effettuare la segnalazione. Ciò agevola i controlli interni e assicura la ricostruibilità a posteriori delle motivazioni che hanno determinato le decisioni assunte dai soggetti responsabili. In tale ambito, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal decreto antiriciclaggio sull'identità dei soggetti che prendono parte alla procedura di segnalazione delle operazioni, è altresì previsto che il Responsabile delle SOS fornisca tempestivamente al Responsabile Antiriciclaggio – anche attraverso l'utilizzo di idonee basi informative – informazioni sui nominativi dei clienti oggetto di segnalazione al fine di procedere all'innalzamento del profilo di rischio dei clienti stessi e ai soggetti ad essi collegati.

I competenti organi aziendali adottano misure tese ad assicurare che il personale a diretto contatto con la clientela sia pronto a dare impulso alla segnalazione.

Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo appena la Banca venga a conoscenza degli elementi oggettivi e soggettivi di sospetto.

Finché la Banca non ha effettuato la segnalazione, si astiene dal compiere l'operazione, tranne che ciò non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o qualora possa ostacolare le indagini. In questi casi la segnalazione viene effettuata immediatamente dopo aver eseguito l'operazione.

Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette la Banca fa riferimento agli indicatori di anomalia emanati dalla Banca d'Italia con proprio Provvedimento nonché agli schemi di comportamenti anomali emanati e periodicamente aggiornati dell'UIF. Inoltre, l'invio delle SOS alla UIF è effettuato con le modalità tempo per tempo definite nelle istruzioni della UIF.

5.7.1 Gestione del rapporto con soggetti segnalati

Pur non essendo previsto alcun meccanismo normativo di automaticità fra segnalazione di operazione sospetta e sorte del rapporto segnalato, la gravità della segnalazione implica il rispetto dei seguenti obblighi:

- laddove si decida di mantenere il rapporto con la clientela, il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio provvede ad adottare misure rafforzate di controllo sull'operatività del

cliente, almeno fino a quando si ritenga di poter escludere l'esistenza di un elevato pericolo di riciclaggio;

- la Funzione antiriciclaggio svolge l'analisi dei clienti collegati al soggetto interessato da segnalazione di operazione sospetta e dei relativi rapporti, sottoponendo anche questi a particolare monitoraggio (propagazione del profilo di rischio del segnalato, cfr. capitolo 9.4.5).

5.7.2 Riservatezza aziendale interna

Gli intermediari si devono organizzare al fine di adottare ogni misura volta a garantire la completa riservatezza delle persone che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità dei segnalanti sono custodite sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività, del legale rappresentante o del loro delegato.

All'interno della Banca, il documento originale della segnalazione viene custodito dal Responsabile SOS in modalità da garantirne la riservatezza.

Per assicurare il corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette occorre garantire l'anonimato del segnalante, a tutela dell'immagine dell'intermediario e di possibili effetti ritorsivi sul personale.

I soggetti obbligati alla segnalazione devono assicurare la "massima riservatezza" dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione.

5.7.3 Divieto di comunicazione

L'art. 39 del Decreto Antiriciclaggio sancisce il divieto di comunicare a terzi il contenuto della segnalazione di operazione sospetta.

Come si evince dal disposto normativo: "Fuori dai casi previsti dal presente decreto, è fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo".

Il divieto non si estende alla comunicazione effettuata alle autorità di vigilanza di settore in occasione dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 2, e alla Guardia di finanza in occasione dei controlli di cui all'articolo 9, né alla comunicazione effettuata ai fini di accertamento investigativo.

Inoltre, nei casi relativi allo stesso cliente o alla stessa operazione, che coinvolgano la Banca e altri intermediari bancari e finanziari (es società prodotto per le quali la Banca colloca i relativi prodotti), il divieto non impedisce la comunicazione tra gli intermediari a condizione che appartengano ad uno Stato membro o siano situati in un Paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dal Decreto Antiriciclaggio, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 42, 43 e 44 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.

5.7.4 Flusso di ritorno delle informazioni

La UIF, con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza, comunica direttamente alla Banca gli esiti delle segnalazioni, anche tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Direzione investigativa antimafia e dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

Il flusso di ritorno delle informazioni è sottoposto allo stesso divieto di comunicazione ai clienti o ai terzi previsto dall'articolo 39 del Decreto Antiriciclaggio.

Questa "informazione di ritorno" assume una valenza di estremo rilievo. Tale flusso, infatti, consente alla Banca di affinare il proprio processo di valutazione, individuando determinate tipologie di operazioni o situazioni che non vengono considerate sospette da parte delle Autorità preposte. Ciò contribuisce ad un innalzamento della qualità delle successive segnalazioni e nel processo di adeguata verifica con particolare riferimento alla profilazione della clientela e alle diverse fasi da applicarsi secondo un approccio basato sul rischio.

Eventuali archiviazioni, portate all'attenzione del Responsabile SOS alla Funzione Antiriciclaggio possono essere valutate dalla Funzione Antiriciclaggio medesima ai fini di una variazione del profilo di rischio.

Il processo va attentamente valutato e supportato da idonea documentazione atta a comprovare le valutazioni condotte.

L'iter valutativo e le scelte effettuate vanno specificatamente formalizzate a cura della Funzione Antiriciclaggio.

5.8 Comunicazioni Oggettive

La Banca trasmette, con cadenza periodica, alla UIF dati ed informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo al fine di consentire alla UIF approfondimenti di operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo secondo le specifiche istruzioni emanate dalle disposizioni emanate dalla UIF.

La Banca invia i dati entro il termine previsto dalle predette disposizioni e ne cura la correttezza e completezza attraverso controlli di I e II livello per garantire la tempestività e la correttezza delle informazioni richieste.

Le informazioni oggetto delle comunicazioni oggettive sono considerate anche ai fini della profilatura della clientela e del monitoraggio nel continuo dell'operatività della clientela.

Per il dettaglio delle modalità operative si rimanda al Manuale Antiriciclaggio e al Regolamento della Funzione Antiriciclaggio.

5.9 Segnalazioni antiriciclaggio aggregate

La Banca trasmette alla UIF dati aggregati concernenti la propria operatività al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali secondo le modalità previste dalle disposizioni emanate dalla UIF.

La Banca invia i dati entro il termine previsto dalle predette disposizioni e ne cura la correttezza e completezza attraverso controlli di I e II livello per garantire la tempestività e la correttezza delle informazioni richieste.

Per il dettaglio delle modalità operative si rimanda al Manuale Antiriciclaggio e al Regolamento della Funzione Antiriciclaggio.

5.10 Finanziamento del terrorismo

Il finanziamento al terrorismo consiste, di norma, in qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

Come nel riciclaggio, anche nella prevenzione di questo reato gioca un ruolo fondamentale la capacità dell'intermediario di conoscere adeguatamente il cliente e le finalità delle operazioni.

Questo processo è in qualche modo agevolato dalla pubblicazione, da parte di organismi internazionali, di liste di nominativi ai quali deve essere interdetta ogni possibilità di accedere a rapporti o operazioni bancarie.

Le liste che includono paesi o istituzioni finanziarie con le quali è interdetta l'operatività, sono costantemente controllate attraverso la verifica della eventuale presenza di alcuno di questi nominativi nelle nostre anagrafiche.

Al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi e divieti previsti dalla normativa vigente in materia di antiterrorismo la Banca:

- si rifiuta di compiere operazioni che coinvolgano a qualunque titolo (presentatori, ordinanti o beneficiari) soggetti inseriti nei Regolamenti CE o in provvedimenti delle autorità nazionali;
- trasmette le segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento al terrorismo all'UIF;
- effettua in via automatizzata controlli anagrafici e effettua confronti con i nominativi presenti nelle liste fornite dall'ONU OFAC e dai Regolamenti CE;
- applica le misure di congelamento dei fondi e delle disponibilità economiche nei confronti dei soggetti per i quali sia stata accertata l'identità di soggetto designato;

- comunica alla UIF le misure applicate ai sensi del Decreto Legislativo 22 giugno 2007 n. 109 e successive modifiche e integrazioni, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari, delle decisioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea e dei decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ovvero, se successiva, dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche.
- controlla costantemente le liste e i relativi aggiornamenti e la corrispondenza delle stesse con gli elenchi pubblicati dalle autorità.

5.11 Attività di controllo in tema di presidi per la mitigazione dei rischi (Risk Assessment)

La Funzione Antiriciclaggio, in qualità di Funzione di Controllo di II livello, effettua, per gli ambiti e con la periodicità definita nel "Piano annuale delle attività", attività di risk assessment e controllo operativo al fine

- valutare l'adeguatezza dei processi e sulle procedure aziendali;
- verificare lo stato corrente di adeguatezza dei presidi e l'effettiva applicazione delle misure individuate;
- identificare le aree di potenziale esposizione al rischio;
- valutare il grado di tale esposizione;
- identificare le azioni di mitigazione del rischio da porre in essere.

A tal fine, la Funzione Antiriciclaggio è tenuta a:

- svolgere attività di controllo di secondo livello ponendo particolare attenzione: a) all'adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione nonché dei sistemi di rilevazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette; b) all'efficace rilevazione delle altre situazioni oggetto di obbligo di comunicazione; c) all'appropriata conservazione della documentazione e delle evidenze richieste dalla normativa; d) all'affidabilità del sistema informativo di supporto per l'adempimento degli obblighi in precedenza richiamati;
- valutare, per quanto di competenza, l'adeguatezza delle analisi svolte dalla rete (filiale e area) in relazione ai clienti sottoposti al regime di adeguata verifica rafforzata con particolare riguardo alle motivazioni che hanno determinato l'applicazione del citato regime, il suo mantenimento o la sua revoca. Svolgere le attività di rafforzata verifica della clientela nei casi in cui - per circostanze oggettive, ambientali e/o soggettive - appaia particolarmente elevato il rischio di riciclaggio;
- analizzare e predisporre le valutazioni ai fini antiriciclaggio dei clienti sottoposti ad accertamenti da parte dell'Autorità Giudiziaria per approfondimenti e determinazioni connesse e consequenziali;

- supporta il Delegato SOS nella conduzione delle analisi sulle operazioni sospette comunicate dal punto operativo o unità organizzativa o struttura competente alla gestione concreta dei rapporti con la clientela (cd. primo livello), acquisendo ogni informazione utile per l'analisi delle operazioni anomale e/o evinte dalle proprie attività di verifica.
- supporta l'Alto Dirigente nella gestione delle richieste di declassamento (downgrade) del profilo di rischio del cliente inoltrata da parte delle Filiali ed opportunamente motivate. L'Alto Dirigente è responsabile della decisione di procedere o meno al declassamento della clientela proposto dalla Rete.

5.12 Monitoraggio e Follow up

Successivamente alle attività di autovalutazione e di risk assessment, la Funzione Antiriciclaggio effettua periodicamente un'attività di monitoraggio formalizzato sulla realizzazione dei piani di azione derivanti dai controlli effettuati, volta a verificare l'effettivo avanzamento degli stessi.

La fase di monitoraggio rappresenta l'insieme delle attività tramite le quali la Funzione valuta l'adeguatezza, l'efficacia e la tempestività degli interventi di adeguamento posti in essere dalle competenti strutture aziendali in risposta alle azioni correttive segnalate oppure a seguito di novità normative segnalate.

In caso di ripianificazione delle scadenze originariamente previste, qualora la Funzione valuti che la stessa esponga la Banca a rilevanti rischi in ambito riciclaggio e finanziamento del terrorismo, la stessa sottopone la questione all'attenzione degli Organi Aziendali.

Le attività di controllo effettuate, i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati e i piani di azione identificati, nonché l'avanzamento periodico di tali piani, sono rendicontati annualmente / semestralmente al Consiglio di Amministrazione della Società.

5.13 Supporto alle attività di erogazione della formazione

5.13.1 Finalità della formazione in ambito Antiriciclaggio

La Funzione Antiriciclaggio supporta le competenti funzioni della Banca nel porre in essere un'attenta opera di addestramento e di formazione del personale sugli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Tale opera riveste carattere di continuità e sistematicità nell'ambito di programmi organici che tengono conto dell'evoluzione della normativa e delle procedure nonché delle specifiche indicazioni a cura della Funzione Antiriciclaggio.

Un'efficace applicazione della normativa antiriciclaggio presuppone infatti la piena consapevolezza delle finalità e dei principi che ne sorreggono l'impianto e deve permettere al personale di acquisire piena conoscenza degli obblighi e delle responsabilità aziendali che possono derivare dal mancato adempimento dei medesimi.

Particolare cura allo sviluppo di una specifica preparazione dei dipendenti viene comunque riservata ai dipendenti che sono a più diretto contatto della clientela, nonché ai responsabili e

gli altri collaboratori di quelle funzioni interne che gestiscono processi e procedure particolarmente sensibili in un'ottica antiriciclaggio.

La Banca, nella valutazione del personale a tutti i livelli, tiene conto del rispetto delle normative interne ed esterne in generale, con particolare attenzione al rispetto della specifica normativa antiriciclaggio.

5.13.2 Formazione delle risorse della Funzione Antiriciclaggio

La Funzione Antiriciclaggio è destinataria di una specifica attività di formazione del personale appartenente alla funzione medesima, al fine di permettere un continuo aggiornamento in merito all'evoluzione dei rischi di riciclaggio e agli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali.

5.14 Attività di interlocuzione con le Autorità di Vigilanza

Nell'ambito del presidio del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, assume particolare rilevanza la gestione delle relazioni con le Autorità di settore, tra cui l'Autorità di Vigilanza, nonché l'eventuale gestione di eventi di non conformità alla normativa in materia.

La Funzione Antiriciclaggio gestisce:

- le richieste pervenute dalle Autorità di settore inerenti alle tematiche Antiriciclaggio e Antiterrorismo coordinando le attività necessarie per l'evasione tempestiva delle risposte;
- le eventuali visite ispettive da parte dell'Autorità di Vigilanza;
- gli eventi di non conformità alla normativa in materia, fornendo assistenza e collaborazione alla struttura interessata per assicurare l'individuazione e l'implementazione delle azioni da intraprendere per colmare gli eventuali gap organizzativi e/o procedurali rilevati.

A fronte delle richieste/visite dell'Autorità di Vigilanza, il Responsabile AML della banca predispone una breve relazione relativa alle attività eseguite e dei relativi esiti da inoltrare agli Organi Aziendali.

Nel caso di rilevazione di criticità rilevanti, tali da compromettere significativamente il contesto aziendale, la Funzione Antiriciclaggio provvede a coinvolgere tempestivamente gli Organi Aziendali.

Inoltre, la Funzione, nell'ambito dell'attività di segnalazione diretta alle Autorità, è tenuta a:

- trasmettere mensilmente alla UIF i dati aggregati concernenti l'operatività complessiva della Banca;
- trasmettere alla UIF, sulla base delle istruzioni dalla stessa emanate, le comunicazioni oggettive concernenti operazioni a rischio di riciclaggio;

- curare la predisposizione e l'inoltro di dati e notizie ed ogni altra informazione richiesta dalle Autorità di Vigilanza e/o dagli Organi Investigativi nell'ambito dell'art.49 del d.lgs 231/2007, preventivamente condivisi con il Delegato SOS;
- la predisposizione e l'inoltro delle segnalazioni al MEF e/o riscontro a specifiche richieste con riferimento delle infrazioni ex art. 49 del d.lgs 231/2007.

5.15 Reporting

Il reporting rappresenta la sintesi formale dell'attività della Funzione Antiriciclaggio e deve essere sviluppato in relazione alle esigenze informative degli Organi Aziendali destinatari, temperando requisiti di essenzialità e completezza. A tale scopo è necessario che la Funzione individui in maniera puntuale i bisogni informativi di tali Organi, predisponendo gli strumenti che ne soddisfino le esigenze manifestate. La Funzione svolge un'attività di reporting agli Organi Aziendali e alle altre Funzioni di Controllo; l'informativa prodotta sull'andamento e sull'esposizione ai rischi rappresenta elemento imprescindibile nel presidio dei rischi in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

A tal fine, sono stati formalizzati i seguenti flussi informativi:

- Relazione annuale della Funzione Antiriciclaggio (che ivi include la Pianificazione AML);
- Relazioni ad evento su violazioni o carenze riscontrate;
- Flussi informativi relativi a elaborazioni statistiche sui profili di rischio.

6 AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO

Le nuove disposizioni di vigilanza richiedono agli intermediari un'analisi complessiva –su base periodica- dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cui sono potenzialmente esposti.

L'obiettivo del processo di autovalutazione è quello di identificare, analizzare e valutare le minacce di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, individuando quelle più rilevanti e i metodi di svolgimento di tali attività criminali (cd rischio inerente), le criticità del sistema di prevenzione adottato (cd. vulnerabilità) e quindi i settori (c.d. linee di business) che, al netto delle mitigazioni già in essere, espongono maggiormente la Banca a tali rischi (cd. rischio residuo).

La valutazione è documentata, periodicamente aggiornata e messa a disposizione delle autorità di vigilanza ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni e dei rispettivi poteri in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La Funzione Antiriciclaggio conduce annualmente un'autovalutazione del rischio di riciclaggio cui è esposta la Banca sulla base di una metodologia, allegata alla presente Policy, definita e coerente rispetto a quella della Banca d'Italia (i.e. "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo") che comprende le seguenti macro-attività:

- identificazione del rischio inerente, tenendo in considerazione anche gli elementi forniti da fonti informative esterne;
- analisi delle vulnerabilità, analizzando l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, dei presidi di prevenzione e monitoraggio rispetto ai rischi al fine di individuare eventuali vulnerabilità;
- determinazione del rischio residuo, valutando il livello di rischio cui sono esposti in ragione del livello di rischio inerente e della robustezza dei presidi di mitigazione;
- azioni di rimedio, adottando appropriati interventi correttivi a fronte delle eventuali criticità esistenti e opportune misure di prevenzione e mitigazione del rischio di riciclaggio.

In occasione dell'apertura di nuove linee di business l'esercizio è svolto per le nuove linee.

L'esercizio è tempestivamente aggiornato quando emergano nuovi rischi di rilevante entità o si verificano mutamenti significativi nei rischi esistenti, nell'operatività o nella struttura organizzativa o societaria. Costituiscono esempi non esaustivi le seguenti:

- nuovi canali distributivi
- introduzione di nuovi prodotti innovativi o
- nuovi segmenti di clientela
- variazione del modello organizzativo accentrato

- acquisizione di nuove società tramite operazioni straordinarie

L'esercizio di autovalutazione è condotto a cura della Funzione Antiriciclaggio che trasmette il relativo documento finale alla Banca d'Italia, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento della valutazione.

L'esercizio di autovalutazione ha le seguenti principali finalità:

- considerare le valutazioni dei rischi individuali e a livello complessivo al fine di concentrare i presidi per gestire i rischi ML / TF, sia nell'acquisizione della clientela sia durante la durata del rapporto;
- garantire che le politiche e procedure AML / CFT siano definite sulla base della valutazione del rischio e si riflettano su di essa anche attraverso la definizione di specifiche azioni di rimedio;
- garantire che il CdA e l'alta direzione abbia accesso ai dati e agli esiti del processo di autovalutazione del rischio, per avere una visione consapevole dell'adeguatezza e dell'efficacia delle Politiche e procedure e del proprio approccio basato sui rischi ML/FT.

Per maggiori dettagli si rinvia all'Allegato 1 "Metodologia Autovalutazione" di cui al "Regolamento della Funzione Antiriciclaggio".

7 FLUSSI INFORMATIVI

Al fine di garantire un presidio integrato ed efficiente del rischio, assume particolare rilievo l'articolazione dei flussi informativi verso gli Organi Sociali e da/verso gli altri attori del Sistema dei Controlli Interni disegnati sulla base delle linee guida adottate dalla Banca in materia.

7.1 Flussi informativi vs gli Organi Aziendali e vs le altre strutture

Ai fini di una corretta pianificazione le funzioni aziendali di controllo (la Funzione Internal Audit e la Funzione Antiriciclaggio, Compliance, Risk management) si coordinano secondo le modalità previste nel Regolamento Sistema dei Controlli Interni.

Il Collegio Sindacale convoca periodicamente e/o quando lo ritiene opportuno i Responsabili delle Funzioni aziendali di controllo, ed in particolare la Funzione Antiriciclaggio ed la Funzione Internal Audit al fine di valutare l'idoneità delle procedure di cui si è dotata la Banca per realizzare l'adeguata verifica della clientela, la registrazione e la conservazione delle informazioni e la segnalazione delle operazioni sospette nonché per la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e dell'efficacia del sistema di prevenzione degli stessi.

Il Collegio Sindacale stimola l'azione di approfondimento dei motivi delle carenze, anomalie e irregolarità riscontrate incaricando dell'analisi il Responsabile dell'Audit Interno e promuove l'adozione delle opportune misure correttive.

Sono inoltre previsti flussi informativi orizzontali tra la Funzione Antiriciclaggio e la Funzione Internal Audit secondo le modalità previste nel Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni

7.2 Flussi informativi a cura della Funzione Antiriciclaggio

Come più puntualmente descritto nel Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni, la stessa prevede a:

- informare tempestivamente gli Organi Aziendali di violazioni o carenze rilevanti riscontrate nell'esercizio dei relativi compiti, attraverso una relazione ad evento;
- presentare con cadenza semestrale e annuale al Consiglio di Amministrazione della Società, agli Organi aziendali una relazione dell'attività svolta attraverso la quale illustra le iniziative adottate, le eventuali disfunzioni accertate e le relative azioni correttive da intraprendere, nonché l'attività formativa del personale. Nella relazione annuale confluiscono anche i risultati dell'esercizio di autovalutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- presentare almeno una volta l'anno, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale il piano di attività per l'anno successivo;
- trasmettere alla Banca d'Italia, entro il 30 aprile di ciascun anno, la relazione della Funzione Antiriciclaggio, approvata dagli Organi Aziendali.

Tutti i report prodotti dalla funzione antiriciclaggio sono inviati per conoscenza alle altre funzioni aziendali di controllo.

Eventuali carenze riscontrate sono comunicate ai Responsabili delle strutture organizzative competenti ai fini della definizione e realizzazione degli interventi correttivi.

8 INTEGRAZIONE E COORDINAMENTO CON ALTRI ATTORI DEL SCI

La Funzione Antiriciclaggio della Banca contribuisce ad alimentare il sistema delle relazioni tra tutti gli attori coinvolti nel sistema dei controlli interni e nel processo di gestione dei rischi.

A tal riguardo la Banca, in coerenza con quanto previsto dalle nuove Disposizioni di Vigilanza, ha disciplinato, nell'ambito del "Regolamento del Sistema dei Controlli Interni" della Banca (a cui si rimanda), le principali aree di interazione nonché i meccanismi di coordinamento tra le diverse Funzioni e Organi aziendali aventi compiti di controllo.

La Banca, nell'ambito del citato framework SCI, ha definito i flussi informativi orizzontali e verticali (si veda il "Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni" aventi ad oggetto il Sistema dei Controlli Interni e il processo di gestione dei rischi, normando, tra gli altri, i flussi informativi della Funzione Antiriciclaggio, disciplinando in particolare aspetti quali: destinatari principali delle informative, altri soggetti informati, tempistiche di produzione, oggetto e principali contenuti della reportistica).

9 SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 48 del Decreto Antiriciclaggio, la Banca ha adottato una specifica procedura (cd. whistleblowing) per la segnalazione al proprio interno da parte di dipendenti o di persone in posizione comparabile di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

La procedura garantisce:

- la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni, ferme restando le regole che disciplinano le indagini e i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto delle segnalazioni;
- la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;
- uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni della Banca.

A titolo esemplificativo, possono essere oggetto di segnalazione condotte riconducibili alle seguenti fattispecie:

- compilazione del questionario di adeguata verifica della clientela ad opera di un dipendente della società;
- ricezione di denaro contante o titoli al portatore da parte della clientela;
- suggerimenti al cliente su come compilare il questionario antiriciclaggio al fine di ridurre artificialmente il profilo di rischio;
- mancata attivazione dell'iter di segnalazione di operazione sospetta in presenza di evidenti indici di anomalia;
- violazioni della normativa di cui al D.lgs. 231/01.

Per ulteriori approfondimenti si fa rinvio alla specifica procedura whistleblowing.

10 ALLEGATI

- Allegato 1 - Metodologia Autovalutazione
- Allegato 2 - Regolamento interno Funzione Antiriciclaggio
- Allegato 3 – Settori economici a maggior rischio
- Allegato 4 – Paesi a maggior rischio